

Guida  
all'adesione  
e all'applicazione  
del Contributo Ambientale  
**2012**



Guida  
all'adesione  
e all'applicazione  
del Contributo Ambientale  
Edizione 2012

# Note introduttive

L'edizione 2012 della Guida, realizzata con una nuova veste grafica più in linea con altre pubblicazioni istituzionali di CONAI, ha comunque mantenuto la struttura, già radicalmente modificata nel 2011, attraverso la suddivisione in 3 parti: Condizioni generali, Modulistica e Appendice.

Sono stati aggiornati i testi e la modulistica in funzione delle riduzioni\*:

- del Contributo Ambientale CONAI - con decorrenza 1° gennaio 2012 – sugli imballaggi:
  - in **alluminio** da 52,00 a **45,00 Euro/ton**;
  - in **carta** da 22,00 a **14,00 Euro/ton**;
  - in **plastica** da 140,00 a **120,00 Euro/ton**;
- del **Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci** da 48,00 a **40,00 Euro/ton**;
- delle **aliquote** da applicare sul valore delle **importazioni dei prodotti alimentari imballati** da 0,13% a **0,10%** e **dei prodotti non alimentari imballati** da 0,07% a **0,05%**.

La Guida ha recepito alcune modifiche di Regolamento e Statuto del CONAI deliberate dalle Assemblee del 19 aprile e del 23 novembre 2011 ed è stata integrata con alcune precisazioni nelle istruzioni per la compilazione dei moduli e nella prima parte, tra le quali si segnalano quelle relative ai “casi particolari” di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale riportate nel capitolo 8.

Una sintesi dei principali aggiornamenti è riportata nella pagina seguente.

\* Per approfondimenti, rimandiamo alle circolari applicative pubblicate sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) – sezione Area Consorziati – Circolari applicative.

# Principali aggiornamenti e novità

- **Riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica e sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni**

Parte prima, capitolo 4

Parte prima, paragrafo 5.1.2

Parte seconda, moduli 6.1, 6.2 e 6.10 e relative istruzioni

Parte terza, schemi esemplificativi – B

- **Novità riguardanti le aziende estere**

Parte prima, paragrafo 2.4

- **Aggiornamento del capitolo 4 “Il Contributo Ambientale”**

Precisazioni sul concetto di “Prima Cessione” e nuovo paragrafo sulla conservazione della documentazione

Parte prima, paragrafi 4.1 e 4.3.4

- **Aggiornamento procedura semplificata (“ex-ante”) di esenzione per attività di esportazione**

Parte prima, paragrafo 7.2

Parte seconda, modulo 6.5 e relative istruzioni

- **Riduzione del Contributo Ambientale forfettizzato sulle etichette**

Parte prima, paragrafo 8.1

Parte seconda, modulo 6.14 e relative istruzioni

- **Novità riguardanti la procedura per le stoviglie monouso in plastica**

Parte prima, paragrafo 8.1

Parte seconda, modulo 6.19 e relative istruzioni

- **Integrazione del capitolo 8 “Casi particolari”**

Parte prima, paragrafi 8.1 e 8.2

- **Aggiornamento delle gravi violazioni degli obblighi consortili nel capitolo “Controlli, sanzioni e autodenuncia”**

Parte prima, capitolo 10

- **Aggiornamento dello Statuto e del Regolamento CONAI, della Terminologia, degli schemi esemplificativi e di alcune schede tecniche**

# Indice

## Parte prima

<b>Condizioni generali</b>	8	
<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	9
	– <i>A chi è rivolta questa Guida</i>	9
	– <i>CONAI</i>	9
	– <i>Chi partecipa</i>	9
	– <i>Adesione a CONAI</i>	10
	– <i>Contributo Ambientale CONAI</i>	10
	– <i>Casi particolari e approfondimenti</i>	10
<b>2</b>	<b>Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti</b>	11
2.1	Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI	11
2.2	Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI	14
2.3	Soggetti esclusi	16
2.4	Azienda estera	17
<b>3</b>	<b>L'adesione a CONAI</b>	18
3.1	Termini per l'adesione	18
3.1.1	<i>Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi</i>	18
3.2	Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato	18
3.2.1	<i>Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione</i>	18
3.2.2	<i>Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile</i>	19
3.2.3	<i>Obblighi e diritti dei Consorziati</i>	20
3.2.4	<i>Variazione della quota di adesione</i>	20
3.2.5	<i>Variazione della categoria di appartenenza</i>	20
3.2.6	<i>Variazione dati aziende consorziate</i>	21
3.2.7	<i>Recesso dal Consorzio</i>	21
3.3	I Consorzi di Filiera: adesione e alternative	22
3.3.1	<i>Adesione ai Consorzi di Filiera</i>	22
3.3.2	<i>Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera</i>	22
3.3.3	<i>Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera</i>	22
<b>4</b>	<b>Il Contributo Ambientale</b>	23
	– <i>Riferimenti normativi</i>	23
	– <i>Entità del Contributo Ambientale per materiale</i>	23

<b>4.1</b>	La “prima cessione” e altre formule particolari	24
4.1.1	<i>Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”</i>	24
4.1.2	<i>Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”</i>	25
4.1.3	<i>Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”</i>	25
4.1.4	<i>Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”</i>	26
4.1.5	<i>Casi particolari che riguardano l’“utilizzatore/importatore”</i>	26
4.1.6	<i>Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi</i>	27
4.1.7	<i>Imballaggi usati/ricondizionati</i>	28
4.1.8	<i>Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali</i>	28
4.1.9	<i>Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà</i>	28
<b>4.2</b>	Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI	29
4.2.1	<i>Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione</i>	29
4.2.2	<i>Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori</i>	31
4.2.3	<i>Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura</i>	31
<b>4.3</b>	Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale	34
4.3.1	<i>Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni</i>	34
4.3.2	<i>Dichiarazione periodica per Cessioni in esenzione (modulo 6.3)</i>	35
4.3.3	<i>Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni</i>	35
4.3.4	<i>Conservazione documentazione</i>	35
<b>5</b>	<b>Importazione</b>	36
5.1	Dichiarazione periodica per attività di importazione	36
5.1.1	<i>Procedura ordinaria</i>	36
5.1.2	<i>Procedura semplificata</i>	37
5.1.3	<i>Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite</i>	38
5.2	La scelta delle classi di dichiarazione per l’importazione	39
<b>6</b>	<b>Versamento del Contributo Ambientale</b>	40
6.1	Criteri di fatturazione CONAI	40
6.2	Le fatture inviate da CONAI	40
6.3	Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	41
6.3.1	<i>Rettifiche di dichiarazione in eccesso</i>	41
6.3.2	<i>Rettifiche di dichiarazione insufficiente</i>	41
6.3.3	<i>Resi</i>	41
<b>7</b>	<b>Esportazione</b>	42
7.1	Procedura ordinaria (“ex-post”) di esenzione per esportazione	42
7.2	Procedura semplificata (“ex-ante”) di esenzione per esportazione	43
7.3	Procedura di compensazione import/export	45
<b>8</b>	<b>Casi particolari</b>	47
8.1	Formule particolari di esenzione – applicazione – dichiarazione del Contributo Ambientale	47

8.2	Convenzioni	51
<b>9</b>	<b>Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI</b>	52
9.1	I criteri normativi	52
9.2	I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI	53
9.3	Principali sentenze	54
<b>10</b>	<b>Controlli, sanzioni e autodenuncia</b>	55
10.1	Controlli	55
10.2	Sanzioni	55
10.2.1	<i>Sanzioni per mancata adesione</i>	55
10.2.2	<i>Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)</i>	55
10.3	Autodenuncia	56

## Parte seconda

<b>Modulistica</b>	58
<b>Domanda di adesione</b>	59
Istruzioni per la compilazione	60
<b>Richiesta di recesso</b>	67
Istruzioni per la compilazione	68
<b>Dichiarazione di variazione dati</b>	70
Istruzioni per la compilazione	71
<b>Modello delega di voto</b>	74
Istruzioni per la compilazione	75
<b>Modulo 6.1 Acciaio</b>	76
<b>Modulo 6.1 Alluminio</b>	77
<b>Modulo 6.1 Carta</b>	78
<b>Modulo 6.1 Legno</b>	79
<b>Modulo 6.1 Plastica</b>	80
<b>Modulo 6.1 Vetro</b>	81
Istruzioni per la compilazione	82
<b>Modulo 6.2 Import</b>	86
Istruzioni per la compilazione	87
<b>Modulo 6.3 Scheda quantità in esenzione</b>	92
Istruzioni per la compilazione	93
<b>Modulo 6.4 Dichiarazione autoproduttore</b>	95
Istruzioni per la compilazione	96
<b>Modulo 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – CONAI</b>	98
<b>Modulo 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – Fornitori</b>	99
Istruzioni per la compilazione	100
<b>Modulo 6.6 Procedura ordinaria "ex-post"</b>	106

Istruzioni per la compilazione	107
<b>Modulo 6.10 Compensazione import/export</b>	112
Istruzioni per la compilazione	113
<b>Modulo 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici</b>	118
Istruzioni per la compilazione	119
<b>Modulo 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici</b>	120
Istruzioni per la compilazione	121
<b>Modulo 6.14 Procedura semplificata per etichette</b>	122
Istruzioni per la compilazione	123
<b>Modulo 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero</b>	125
Istruzioni per la compilazione	126
<b>Modulo 6.18 Esenzione – Foglio di alluminio</b>	128
Istruzioni per la compilazione	129
<b>Modulo 6.19 Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)</b>	130
Istruzioni per la compilazione	131
<b>Modello di autodenuncia</b>	133
Istruzioni per la compilazione	134
<b>Parte terza</b>	
<b>Appendice</b>	136
Statuto CONAI	137
Regolamento CONAI	149
Terminologia	155
Schemi esemplificativi	157
A Consorzi di Filiera – Informazioni per l’adesione	157
B Contributo Ambientale CONAI 1998-2012	160
C Classi di dichiarazione – Periodicità	161
D Classi di dichiarazione – Esempi di variazione	162
E Classi di dichiarazione – Schema delle variazioni	163
F Esempio di fattura inviata da CONAI	164
G Servizio di dichiarazioni on line	165
H Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra attività e moduli	167
<b>Schede tecniche per materiale</b>	168
– Acciaio	169
– Alluminio	171
– Carta	172
– Legno	173
<b>Informativa sulla privacy</b>	174
<b>Calendario 2012 – adempimenti CONAI</b>	176

Parte prima

# Condizioni generali

1	Introduzione	9
2	Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti	11
3	L'adesione a CONAI	18
4	Il Contributo Ambientale	23
5	Importazione	36
6	Versamento del Contributo Ambientale	40
7	Esportazione	42
8	Casi particolari	47
9	Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	52
10	Controlli, sanzioni e autodenuncia	55

# 1.0 Introduzione

## A chi è rivolta questa Guida

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che documenta le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

## CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con oltre 1.400.000 iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

## Chi partecipa

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi; i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi; i produttori di imballaggi vuoti; gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

## Adesione a CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.

## Contributo Ambientale CONAI

Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

## Casi particolari e approfondimenti

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra CONAI e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito [www.conai.org](http://www.conai.org). Nel sito infatti sono disponibili informazioni aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio le liste esemplificative e non esaustive degli articoli che vanno considerati "imballaggi" o "non-imballaggi" ai fini dell'applicazione del Contributo.

**Va ricordato infine che, sempre nel sito CONAI, è disponibile un servizio che consente di effettuare le dichiarazioni periodiche direttamente on line, con controllo interattivo della conformità dei dati.**

## 2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

### Premessa

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto).

In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

### 2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

#### Produttore di materie prime destinate a imballaggi

- ❖ **Definizione**  
È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.
- ❖ **Adesione**  
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.
- ❖ **Contributo**  
Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".

## Importatore di materie prime destinate a imballaggi

### Definizione

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

### Contributo

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".

## Produttore-trasformatore di semilavorati destinati a imballaggi

### Definizione

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono "ancora" imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.

### Esempio

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

### Attenzione

Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti".

### Contributo

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

## Importatore di semilavorati destinati a imballaggi

### Definizione

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

### Contributo

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

## Produttore di imballaggi vuoti

### Definizione

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

### Contributo

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

## Importatore-rivenditore di imballaggi vuoti

### Definizione

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

### Contributo

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

### Attenzione

L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".

## 2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs.152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

### Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti

#### Definizione

È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

#### Adesione

Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

#### Attenzione

Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".



#### Contributo

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

### Importatore di imballaggi pieni

#### Definizione

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

#### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

#### Contributo

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

#### Attenzione

La definizione di "importatori di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:

- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati. **Vedi** Capitolo 5.

## Autoproduttore

### Definizione

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

### Esempio

Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

### Contributo

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

**Vedi** Paragrafo 4.1.3.

## Commerciante di imballaggi pieni

### Definizione

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

### Contributo

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia e successiva immissione al consumo. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

## Commerciante di imballaggi vuoti

### Definizione

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

### Adesione

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

### Contributo

L'attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.

**Vedi** Per gli approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo, capitoli 3 e 4.

### Attenzione

Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI. **Vedi** Capitolo 8.

## 2.3 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

### Esempio

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI i soggetti indicati all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, comma 3, lett. a) e c).

## 2.4 Azienda estera

L'impresa estera che intende sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA).

Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia<sup>(1)</sup> di eleggere domicilio speciale<sup>(2)</sup> ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.

Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2, comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l'invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI). [Vedi Paragrafo 4.3.4.](#)

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [adesione@conai.org](mailto:adesione@conai.org).

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

(2) Ex art. 47 del Codice Civile, in forma scritta.

## 3.0 L'adesione a CONAI

### Premessa

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorzio. Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorzio.

### 3.1 Termini per l'adesione

Il termine massimo per l'iscrizione scadeva il 28.02.1999. L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

#### 3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Le stesse inviano a CONAI – oltre al modulo di adesione con ricevuta di versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

### 3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorzio

#### 3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorzio è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

### Attenzione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".

## 3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore". Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)".

**Vedi** Parte seconda, Domanda di adesione e relative istruzioni.

### Attenzione

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

### Il caso dell'impresa che svolge più attività (l'attività prevalente)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi). Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

### Attenzione

Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti gli imballaggi.

### Codice Socio

CONAI prevede che a ciascun Consorzio sia attribuito un codice socio, che potrà essere comunicato all'impresa in un momento successivo all'adesione. Nel frattempo valgono comunque come elementi identificativi del soggetto il codice fiscale e/o la partita IVA per l'invio delle dichiarazioni periodiche del Contributo Ambientale.

### Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorzio, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

### Attenzione

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

### 3.2.3 **Obblighi e diritti dei Consorziati**

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

 **Vedi** Per ulteriori informazioni parte terza, Statuto.

#### **Diritto di voto**

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

#### **Delega di rappresentanza per l'Assemblea Consortile**

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

 **Vedi** Parte seconda, Delega di voto e relative istruzioni.

### 3.2.4 **Variazione della quota di adesione**

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

### 3.2.5 **Variazione della categoria di appartenenza**

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

### 3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

È stato predisposto un modulo di “dichiarazione di variazione dati” per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

- **non implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione richiesta a supporto;
- **implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso l’operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all’acquirente della stessa, di fusione e scissione”.

 **Vedi** Parte seconda, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

### 3.2.7 Recesso dal Consorzio

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del Sistema e ne dia comunicazione al Consorzio”.
- **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto[...]”.

La domanda di recesso deve essere presentata quando il Consorziato non è più operativo relativamente alla produzione/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di messa in liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la richiesta di recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell’attività con chiusura della partita IVA. Una delle cause di recesso è la cessione dell’azienda: in tale caso la richiesta di recesso del soggetto cedente è presentata contestualmente alla domanda di variazione dati.

 **Vedi** Parte seconda, Richiesta di recesso e relative istruzioni.

## 3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

### 3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

### 3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

### 3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in appendice è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo per le quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, invitiamo a contattare i singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema.

 **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – A.

## 4.0 Il Contributo Ambientale

### Premessa

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

### Riferimenti normativi

Il versamento del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la **prima cessione** a un utilizzatore".

La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che "nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]".

### Entità del Contributo Ambientale per materiale

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: "[...] Il Contributo Ambientale CONAI è così determinato":

#### Entità del Contributo Ambientale per l'anno 2012

Acciaio	<b>31,00</b>	Euro/ton
Alluminio	<b>45,00</b>	Euro/ton
Carta	<b>14,00</b>	Euro/ton
Legno	<b>8,00</b>	Euro/ton
Plastica	<b>120,00</b>	Euro/ton
Vetro	<b>17,82</b>	Euro/ton

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

 **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi - B.

## 4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall’impresa estera iscritta a CONAI. Per questo CONAI ha definito nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, o comunque l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

### 4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da CONAI) “cede” questi imballaggi (cioè li vende) a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci.


Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. L’utilizzatore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.



#### Attenzione

Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

## Prima cessione di imballaggio da produttore/importatore a utilizzatore



### 4.1.2 Prima cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li “cede” a una azienda commerciale/distributrice che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all'utilizzatore. Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante/distributore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture emesse.

### 4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4).


Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.

#### Attenzione

L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti terzi, nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.

### Prima cessione di materie prime (o semilavorati) da produttore/importatore a autoproduttore



#### 4.1.4 Cessione da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti ad altro “produttore” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l’utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell’imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l’ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

#### 4.1.5 Casi particolari che riguardano l’ “utilizzatore/importatore”

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

- gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;
- gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.



#### Attenzione

Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate.

**Vedi** Capitolo 8

In particolare:


- l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

 **Vedi** Capitolo 5.


- l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

 **Vedi** Paragrafo 4.2.3.

#### Prima cessione di imballaggi da importatore – utilizzatore



#### 4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore.  **Vedi** Paragrafo 4.2.1.

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.

#### 4.1.7 Imballaggi usati/ricondizionati

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ovvero al trasferimento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l’effettivo ingresso al consumo dell’imballaggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l’imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.



**Vedi** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)), Area Consorziati, sezione “Circolari applicative”.



#### Attenzione

Per i fusti in acciaio rigenerati/ricondizionati esiste una particolare procedura forfettizzata di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale, opzionale rispetto a quella ordinaria. **Vedi** Capitolo 8.

#### 4.1.8 Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali

La procedura di sospensione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi a rendere inseriti in un circuito cauzionale non è più in vigore dal 1° gennaio 2011. Per i consorziati che avevano optato per tale procedura a tutto il 31 gennaio 2010, la stessa poteva essere utilizzata fino al 30 giugno 2011; pertanto, dal 1° luglio 2011 devono essere adottate le regole ordinarie di applicazione del Contributo Ambientale al momento della prima cessione degli imballaggi, anche se inseriti in un circuito “cauzionale” o “a rendere”.

Sempre dal 1° luglio 2011, non è previsto l’invio di alcun modulo di dichiarazione per gli imballaggi:

- facenti parte del parco circolante ed acquistati in sospensione dal Contributo Ambientale a tutto il 30 giugno 2011;
- acquistati dal 1° luglio 2011 ed assoggettati a Contributo Ambientale.

#### 4.1.9 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all’utilizzatore – per il confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.

## 4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. Seguono, inoltre, alcune esemplificazioni sui diversi casi.

### 4.2.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

#### Unità di misura

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. Se il peso non è noto per ogni singola partita ceduta, è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

$(\text{peso unitario dell'imballaggio per materiale}) \times (\text{n. dei pezzi}) \times (\text{ammontare del Contributo per ton})$

#### Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Pertanto, nei confronti dei clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso. **Vedi** Capitolo 7.

### Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

#### ❖ Esempio 1

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)	pz	2.000	1,11	2.220,00	21%
Contributo Ambientale plastica	ton	1,554	120,00	186,48	21%
<b>Imponibile</b>				<b>2.406,48</b>	<b>21%</b>

## Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

### Esempio 2

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1	n.	35	3,98	139,30	21%
Contributo Ambientale legno	ton	0,245	8,00	1,96	21%
Pallet di tipo 2	n.	440	5,47	2.406,80	21%
Contributo Ambientale legno	ton	4,840	8,00	38,72	21%
<b>Imponibile</b>				<b>2.586,78</b>	<b>21%</b>

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

### Esempio 3

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)	n.	350	3,98	1.393,00	21%
Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)	n.	440	5,47	2.406,80	21%
Contributo Ambientale legno	ton	7,290	8,00	58,32	21%
<b>Imponibile</b>				<b>3.858,12</b>	<b>21%</b>

## Esposizione in fattura per materiali diversi

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

### Esempio 4

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)	n.	1.500	4,13	6.195,00	21%
Contributo Ambientale carta	ton	0,270	14,00	3,78	21%
Bottiglie (ton cadauna 0,00043)	n.	2.500	0,62	1.550,00	21%
Contributo Ambientale vetro	ton	1,075	17,82	19,16	21%
<b>Imponibile</b>				<b>7.767,94</b>	<b>21%</b>

## Esposizione in fattura per imballaggi composti (poliaccoppiati)

Per gli imballaggi composti (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

**Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

## Esposizione in fattura per imballaggi multimateriali

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.

### 4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori

Il produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un autoproduttore, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso il produttore di materia prima deve effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

#### **Attenzione**

Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

### La dichiarazione dell'autoproduttore (Modulo 6.4)

La "Dichiarazione autoproduttore" deve riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante. L'autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima ha ricevuto la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

### Esposizione in fattura per cessione di più prodotti dello stesso materiale

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

### 4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima

cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

 **Vedi** Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

### Esposizione in fattura "per referenza"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

 **Vedi** Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 33.

### Esempio di esposizione in fattura del Contributo "per colonna"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale CONAI Unitario" per referenza (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,120 Euro. [Vedi Scheda extracontabile.](#)

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

#### Esempio

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Contr. Ambientale unit. Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz	84	20,142	0,120	1.702,01	21%

### Esempio di esposizione in fattura del Contributo "per riga"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

#### Esempio

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz	84	20,262	1.702,01	21%

di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,120 Euro

### "Contributo Ambientale CONAI assolto"

In alternativa all'esposizione in fattura, l'utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". Questa dicitura segnala all'acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto", il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per

singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

#### Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz	84	20,262	1.702,01	21%
<b>Contributo Ambientale CONAI assolto</b>					

#### Attenzione

L’aliquota IVA riportata negli esempi di cui sopra è quella vigente alla stampa della presente Guida (dicembre 2011) ed è soggetta alle variazioni di cui all’art. 18, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

La dicitura Contributo Ambientale CONAI assolto deve essere utilizzata anche per i trasferimenti di imballaggi a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.

### La scheda “extracontabile”

Quando l’utilizzatore deve individuare il “Contributo Ambientale Unitario” che deve essere applicato a ogni “referenza” (cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono. Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

#### Esempio di compilazione di scheda extracontabile

Un’azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

#### Scheda contabile per singola referenza (Referenza: confezione da 24 bottiglie di vino)

Tipo di imballaggio	Peso ton	Materiale	Contributo Ambientale Euro/ton	tot. Euro
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	17,82	0,08554
24 tappi in sughero	0,00012	legno	8,00	0,00096
24 etichette	0,00005	carta	14,00	0,00070
24 capsule	0,00005	plastica	120,00	0,00600
1 scatola	0,00140	carta	14,00	0,01960
Quota pallet	0,00060	legno	8,00	0,04800
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica	120,00	0,00240
<b>Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza</b>				<b>0,12000</b>

#### Attenzione

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni “Casi particolari” di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

## 4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

### Soggetti obbligati

Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo.

 **Vedi** Parte seconda, Modulistica.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure.

 **Vedi** Capitolo 5.


### 4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato e l'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile.

L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un prodotto presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.

 **Attenzione**

**La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.**

 **Vedi** Per le imprese di nuova costituzione, in caso di apertura di nuove attività da parte di un Consorziato o in caso di subentro ad altro Consorziato dichiarante, parte seconda, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.1.

### 4.3.2 Dichiarazione periodica per cessioni in esenzione (modulo 6.3)

Alla dichiarazione del Contributo Ambientale (moduli 6.1 e 6.2) deve essere allegato il modulo 6.3, con uguale periodicità, esclusivamente nei casi in cui:

- 1) il produttore/dichiarante abbia effettuato:
  - cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura “semplificata” cosiddetta “ex-ante” (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori);
  - cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore abituale che abbia eventuali crediti residui al 31.12.2011 maturati attraverso la procedura di “conguaglio” a tutto il 31.12.2008;
- 2) l’importatore di imballaggi vuoti o pieni, dichiara secondo la procedura ordinaria sia contemporaneamente esportatore abituale ed abbia optato per una delle procedure previste al precedente punto 1.

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.3 e relative istruzioni.

#### **Attenzione**

Non vanno quindi indicate nei moduli 6.3 tutte le altre cessioni di imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale (ad esempio, quelle tra produttori o le vendite di prodotti con destinazione d’uso diversa da quella di imballaggio).

### 4.3.3 Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni

Nelle istruzioni per la compilazione dei moduli di dichiarazione sono illustrate le relative, diverse modalità di invio. **CONAI consiglia la trasmissione delle stesse attraverso il servizio di dichiarazione on line**, fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall’home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

### 4.3.4 Conservazione documentazione

La documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal consorzio sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l’invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.

#### **Attenzione**

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

## 5.0 Importazione

### Premessa

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

## 5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 che può essere inviato a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.



### Attenzione

#### Da quando calcolare l'effettuata importazione.

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

### 5.1.1 Procedura ordinaria

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.

## 5.1.2 Procedura semplificata

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettivi veragioni tecniche che ne determinino la necessità (adesempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- importazione di prodotti alimentari;
- importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2012, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

### Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello **0,10%** sul valore complessivo delle importazioni.

### Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello **0,05%** sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **40,00 Euro/ton** (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari).

#### Attenzione

**La procedura scelta vale per l'intero anno solare.**

Nel capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.



**Vedi** In caso di importazione di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale", parte seconda, modulo 6.2 e relative istruzioni.

### 5.1.3 Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

#### Attività di importazione e procedure disponibili per ciascuna attività

##### •• Importazione di imballaggi vuoti

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • Per uso diretto dell'importatore | Procedura ordinaria                               |
| • Con cessione a utilizzatore      | Procedura ordinaria (1)                           |
| • Con cessione a produttore        | Nessun adempimento in relazione alla cessione (2) |
| • Con cessione a Utente finale     | Procedura ordinaria                               |

##### •• Importazione di materie prime e/o semilavorati

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| • Per uso diretto dell'importatore | Procedura ordinaria                               |
| • Con cessione a autoproduttore    | Procedura ordinaria (1)                           |
| • Con cessione a produttore        | Nessun adempimento in relazione alla cessione (2) |

##### •• Importazione di imballaggi pieni

- |                                    |                     |  |
|------------------------------------|---------------------|--|
| • Per uso diretto dell'importatore | Procedura ordinaria | <i>Opzione: procedura semplificata</i> |
| • Con cessione a utilizzatore      | Procedura ordinaria | <i>Opzione: procedura semplificata</i> |
| • Con cessione a Utente finale     | Procedura ordinaria | <i>Opzione: procedura semplificata</i> |

(1) In questi casi l'importatore può adottare una procedura analoga a quella del produttore ed effettuare la dichiarazione periodica relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).

(2) Va ricordato che i due casi per i quali è indicato "nessun adempimento in relazione alla cessione", vanno intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore destinatario dei materiali;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente e che trasforma in rifiuti. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o quella semplificata.

##### •• Attenzione

**Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".**

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari.

## 5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale).

 **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi - C.

Nel caso di utilizzo della procedura semplificata (quadro 4 del modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è di 52,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati anziché 26,00 Euro per materiale (soglia per la procedura ordinaria).

## 6.0 Versamento del Contributo Ambientale

### Premessa

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

#### Intesa Sanpaolo SpA Filiale 27 – Piazza Diaz 7, 20123 – Milano

	Codice IBAN	BIC
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM

#### Attenzione

Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

### 6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 26,00 Euro per materiale o 52,00 Euro per calcolo forfettizzato/semplificato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

### 6.2 Le fatture inviate da CONAI

CONAI fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfettizzato, la fattura riporterà solo il logo CONAI; se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per

quel materiale (destinatario del Contributo in oggetto), ma anche il logo di CONAI, in quanto soggetto che riceve e gestisce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.

**Vedi** Esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, parte terza, schemi esemplificativi – F.

#### Attenzione

##### Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI

- **IVA** – CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 21% (vigente alla data di stampa della presente Guida: dicembre 2011) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.
- **Scritture contabili** – Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

## 6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

### 6.3.1 Rettifiche di dichiarazione in eccesso

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

### 6.3.2 Rettifiche di dichiarazione insufficiente

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente. **Vedi** Parte seconda, modello di autodenuncia.

### 6.3.3 Resi

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione).

#### Attenzione

In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

## 7.0 Esportazione

### Premessa

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e per l'utilizzatore.

- Il produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.
- L'utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un produttore. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:
  - un utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
  - un importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci;
  - un autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione.

CONAI prevede due procedure di esenzione, una ordinaria ("ex-post", par. 7.1) e una semplificata ("ex-ante", par. 7.2). Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate è prevista una procedura di compensazione import/export (par. 7.3), alternativa alle due precedenti.



#### Attenzione

Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al capitolo 8, Casi particolari.

### 7.1 Procedura ordinaria ("ex-post") di esenzione per esportazione

Il Consorzio che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti. Presentano il modulo 6.6 anche coloro che fanno

uso della procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più materiali.

#### Attenzione

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se iscritti a CONAI.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite la compilazione del modulo 6.6) **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).

#### Attenzione

**Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 26,00 Euro per ciascun materiale.**

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

**Vedi** Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

## 7.2 Procedura semplificata ("ex-ante") di esenzione per esportazione

La procedura semplificata ("ex-ante") si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita "plafond", l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ordinaria ("ex-post"), secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l'inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

**Vedi** Parte seconda, moduli 6.5 e relative istruzioni.

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino al 31 marzo di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).



#### Attenzione

A partire dal 2009 con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

**Si ricorda che non potranno essere riconosciuti/rimborsati crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI inviati oltre il termine del 31 marzo, fermo restando l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.**

## Modulo 6.5 Fornitori

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori nel momento in cui viene inviato a CONAI il modulo 6.5 CONAI, cioè **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Il modulo può ovviamente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.

## I controlli da parte di CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi e dei plafond di esenzione. CONAI ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione. Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione "ex-ante" in procedura semplificata. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

## Adempimenti del fornitore

I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall'esportatore;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione;
- allegare alla dichiarazione periodica una "Scheda quantità in esenzione" (modulo 6.3).

## Esposizione in fattura dell'esenzione

Il produttore/fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

## Esempio

Si suppone che un Consorzio utilizzato re abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauna 250 – ton lotto 1)	pz	4.000	0,207	828,00	21%
Contributo Ambientale vetro	ton	0,800	17,82	14,26	21%
<b>Imponibile</b>				<b>842,26</b>	<b>21%</b>

Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%

## Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2

Quando il fornitore/produttore di imballaggi o l'importatore effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2. Queste colonne documentano i quantitativi in esenzione che sono stati contemporaneamente dichiarati nella Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3).

## Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3)

Il fornitore/produttore, in allegato alla propria dichiarazione periodica, è tenuto ad inviare a CONAI il modulo 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione (per plafond "ex-ante" o per residui crediti per conguaglio maturati al 31.12.2008 e non ancora utilizzati al 31.12.2011) e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.

## Attenzione

Tutte le procedure indicate per il fornitore/produttore valgono anche per l'importatore che rifornisca utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

# 7.3 Procedura di compensazione import/export

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

## Condizioni di applicabilità della compensazione

- Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale vengono gravati interamente da Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque Paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.

**Vedi** Capitolo 5.1.2.

- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura ordinaria "ex-post". **Vedi** Capitolo 7.1.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

## Adempimenti richiesti per la procedura di compensazione

- Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

**Vedi** Parte seconda, modulo 6.10 e relative istruzioni.

- Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorziato invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni), l'azienda versa a CONAI il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), l'impresa riporta le quantità a credito nella colonna B sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.
- Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.
- Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica. Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

**(totale quantità importate – totale quantità esportate) = quantità fatturate – credito di fine anno**



### Attenzione

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere definite attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex-post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo. **Vedi** Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

Tale procedura può essere utilizzata anche dagli operatori che acquistano imballaggi per il successivo trasferimento a utilizzatori, a titolo non traslativo della proprietà. **Vedi** Capitolo 8.

## 8.0 Casi particolari

### 8.1 Formule particolari di esenzione – applicazione – dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

- **Imballaggi primari di dispositivi medici**

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private.

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.12 e relative istruzioni.

- **Imballaggi primari di prodotti farmaceutici**

Esenzione in caso di destinazione o consumo all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.13 e relative istruzioni.

- **Forfetizzazione del Contributo CONAI sulle etichette**

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.14 e relative istruzioni.

- **Forfetizzazione del Contributo CONAI sugli imballaggi in sughero**

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.17 e relative istruzioni.

- **Foglio di alluminio**

Esenzione per i rotoli astucciati destinati esclusivamente ad uso domestico.



**Vedi** Parte seconda, modulo 6.18 e relative istruzioni.

- **Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)**

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.



**Attenzione**

Dal 1° luglio 2012 sono previste sostanziali novità per i Consorziati che effettuano acquisti di piatti e bicchieri in plastica destinati ai circuiti HORECA, distribuzione automatica (vending), grossisti o ad uso domestico.



**Vedi** Parte seconda, modulo 6.19 e relative istruzioni.

Il Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, sulla base di specifici approfondimenti a suo tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:

- **Nastri adesivi e carte gommate**

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

- Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.
- I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:
  - **Nastri adesivi in materia plastica:**  
Peso nastro adesivo (ton) x fattore 0,5 x Contributo Ambientale CONAI per plastica 120,00 Euro/ton.
  - **Nastri adesivi a base cellulosica:**  
Peso nastro adesivo (ton) x fattore 0,5 x Contributo Ambientale CONAI per carta 14,00 Euro/ton.

- **Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti – Esenzione**

Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, sono escluse dal campo di applicazione del Contributo Ambientale.

- **Valvole per bombole e generatori aerosol**

I produttori di bombole in acciaio o in alluminio:

- considerano, a livello di peso standard dei propri manufatti, quello derivante dal peso della bombola comprensivo di valvola, fissando convenzionalmente il peso di quest'ultima:

- in 5 grammi per l'alluminio;
- in 7 grammi per l'acciaio;
- applicano il Contributo Ambientale CONAI di riferimento previsto per l'acciaio o per l'alluminio.

#### Attenzione

In caso di utilizzo delle schede tecniche, il peso delle bombole in acciaio o alluminio s'intende comprensivo del peso delle valvole.

**Vedi** Parte terza, schede tecniche per materiale.

### • Erogatori meccanici

Il Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011 ha parzialmente modificato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sui cosiddetti "erogatori meccanici".

Per effetto di tale modifica, dall'1.1.2012 i consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicheranno le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli *spray pumps*, 12 grammi per i *dispenser*, 24 grammi per i *trigger*), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per l'anno in corso. CONAI procederà alla ripartizione su base trimestrale, anche ai fini della conseguente fatturazione. Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. **Vedi** Parte seconda, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

#### Attenzione

Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

### • Fusti in acciaio rigenerati re-immessi al consumo sul territorio nazionale

Per i fusti in acciaio rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale è prevista una procedura semplificata (Contributo forfettizzato sul numero di pezzi) destinata alle aziende operanti nello specifico settore, alle quali il Consorzio Nazionale Acciaio può riconoscere, nel contempo, un corrispettivo commisurato al peso (ton) dei fusti ritirati presso terzi al termine del loro ciclo di vita.

Tale procedura è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti nonché alla formalizzazione tramite specifici accordi, per i quali si invita a contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando nell'oggetto "Fusti rigenerati".

- **Imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI che, allo stato, rappresenta l'unica alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che – a titolo non traslativo della proprietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

- 1) l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;
- 2) l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3) il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4) l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5) l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.



#### **Attenzione**

Per informazioni preliminari all'attivazione delle procedure, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [info.contributo@conai.org](mailto:info.contributo@conai.org) citando nell'oggetto "trasferimento di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà".

## 8.2 Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

- **Settore ortofrutticolo** (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)  
Associazione di riferimento: Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole\*;
- **Settore tessile** (Import/Export – caso particolare di esenzione dalla dichiarazione)  
Associazioni di riferimento: SMI – Sistema Moda Italia / Federazione Italiana Industriali Tessilivari\*\*;
- **Settore meccanico** (Import/Export – caso particolare di esenzione dalla dichiarazione)  
Associazione di riferimento: Federmacchine\*\*\*;
- **Settore ceramico** (Particolare procedura semplificata “ex-ante” per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)  
Associazione di riferimento: Confindustria Ceramica;
- **Distribuzione** (Procedura semplificata di dichiarazione Import)  
Associazione di riferimento: Federdistribuzione\*\*\*\*;
- **Commercianti/importatori di Contenitori in Vetro Vuoti** (Caso particolare di applicazione delle procedure previste per i produttori).

### Attenzione

Per informazioni contattare il numero verde CONAI 800.337799.

\* Ex Aneioa    \*\* Ex Federtessile    \*\*\* Ex Intermeccanica    \*\*\*\* Ex FAID

## 9.0 Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI

### Premessa

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) viene attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste-eseplificative e non esaustive - di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

### 9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La nuova Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a) imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; [...]"

La Direttiva 2004/12/CE, recepita dal D.Lgs. 152/06, allegato E, comma 2, specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

#### Esempi illustrativi

- Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci; Involucro che ricopre la custodia di un CD;
- Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa; Cassette di attrezzi; Bustine da tè; Rivestimenti di cera dei formaggi; Budelli per salumi.

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

#### Esempi illustrativi

- Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica; Piatti e tazze usa e getta; Pellicole di plastica trasparente; Sacchetti per panini; Fogli di alluminio;
- Articoli non considerati imballaggio: Cucchiaini di plastica; Posate usa e getta.

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

#### Esempi illustrativi

- Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto;
- Articoli considerati parti di imballaggio: Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione; Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio; Grafette; Fascette di plastica; Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.

## 9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla norma, CONAI ha elaborato nel corso di questi anni soluzioni operative specifiche anche in relazione ai singoli casi.

Un esempio di applicazione concreta sono le procedure descritte in questa Guida per il foglio di alluminio e per le stoviglie monouso in plastica. [Vedi](#) Parte seconda, moduli 6.18 e 6.19 e relative istruzioni.

Tali procedure fanno riferimento al secondo criterio aggiuntivo della Direttiva e mostrano la particolarità di quei casi sul confine tra imballaggio e non-imballaggio, dove a principi relativamente semplici può corrispondere una notevole complessità di soluzioni operative, che devono tener conto delle varie combinazioni di scambi e utilizzi presenti nel mercato. Inoltre, il frutto dell'analisi dei casi concreti che, anno dopo anno, CONAI ha preso in esame, ha permesso di elaborare, sulla base della definizione riportata nella Direttiva 94/62 e ribadita nel D.Lgs. 22/97 e quindi nelle integrazioni contenute nella nuova Direttiva 2004/12/CE e nell'allegato E, comma 2, del D.Lgs. 152/06, due **liste di riferimento**,

**esemplificative e non esaustive**, degli articoli che si consolidano nel tempo come “imballaggi” e “non-imballaggi”, pubblicate in un’area specifica del proprio sito.

Si consiglia quindi ai Consorziati di collegarsi con frequenza al sito del Consorzio per essere informati sulle ultime novità e gli sviluppi sul tema.

## 9.3 Principali sentenze

Di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti di alcune delle principali recenti sentenze relative alle cause avviate per l’accertamento della natura di imballaggio di alcuni prodotti:

- 1)** sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2006: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio i sacchi a valvola e a bocca aperta, le bobine soffittate e goffrate, i films termoretraibili, i films estensibili, gli stretch hoods, i cappucci per pedane e le buste per poltrone e divani;
- 2)** sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non solo gli shoppers ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallets, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallets, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.
- 3)** sentenza del Tribunale di Roma n. 24563/2007: ha ribadito l’obbligo per i produttori di imballaggio, che non hanno ottenuto il riconoscimento come sistemi autonomi, di versare il Contributo Ambientale CONAI e di partecipare ad uno dei Consorzi previsti dall’art. 223 D.Lgs. 152/06.



**Vedi** [Sito CONAI \(www.conai.org\)](http://www.conai.org), Quadro Normativo, sezione “Sentenze e commenti”.

## 10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia

### 10.1 Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11) [Vedi Parte terza, Regolamento](#), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale. Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni.

### 10.2 Sanzioni

#### 10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

L'articolo 261, comma 1, D.Lgs. 152/06 dispone che "[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute a CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi". A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi.

#### 10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a) omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d) infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Nel caso che il Contributo Ambientale omesso non superi il 10% di quello complessivamente dichiarato su base annua, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6, del Regolamento).

Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).

#### Attenzione

Come previsto dall'art. 15 del Regolamento CONAI: "In conseguenza delle violazioni previste dall'art. 13, il Consiglio d'amministrazione può disporre che il Contributo Ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e (o) versato a CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente.

In tali casi, il Consiglio d'amministrazione determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa".

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

## 10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "**autodenuncia**" (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

**Vedi** Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.



## Parte seconda

# Modulistica

<b>Domanda di adesione</b>	59
<b>Richiesta di recesso</b>	67
<b>Dichiarazione di variazione dati</b>	70
<b>Modello delega di voto</b>	74
<b>Modulo 6.1 / Acciaio</b>	76
<b>Modulo 6.1 / Alluminio</b>	77
<b>Modulo 6.1 / Carta</b>	78
<b>Modulo 6.1 / Legno</b>	79
<b>Modulo 6.1 / Plastica</b>	80
<b>Modulo 6.1 / Vetro</b>	81
<b>Modulo 6.2 / Import</b>	86
<b>Modulo 6.3 / Scheda quantità in esenzione</b>	92
<b>Modulo 6.4 / Dichiarazione autoproduttore</b>	95
<b>Modulo 6.5 / Procedura semplificata "ex-ante" – CONAI</b>	98
<b>Modulo 6.5 / Procedura semplificata "ex-ante" – Fornitori</b>	99
<b>Modulo 6.6 / Procedura ordinaria "ex-post"</b>	106
<b>Modulo 6.10 / Compensazione import/export</b>	112
<b>Modulo 6.12 / Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici</b>	118
<b>Modulo 6.13 / Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici</b>	120
<b>Modulo 6.14 / Procedura semplificata per etichette</b>	122
<b>Modulo 6.17 / Procedura semplificata per imballaggi in sughero</b>	125
<b>Modulo 6.18 / Esenzione – Foglio di alluminio</b>	128
<b>Modulo 6.19 / Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)</b>	130
<b>Modello di autodenuncia</b>	133

# Domanda di adesione

Da inviare a: **CdA CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.59904315

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale			
	1.2 Via/Piazza	PEC		
	1.3 CAP	Città	Provincia	
	1.4 Codice fiscale	Partita IVA		
	1.5 Attività prevalente	Cod. ATECO		
	1.6 Referente per la compilazione	Tel	Fax	e-mail

## dichiara

<b>2</b>	di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente:				
	<b>2.1 Produttori</b>	<input type="checkbox"/> Produttori di materiali di imballaggio	<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta
		<input type="checkbox"/> Produttori di imballaggi	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro
	<b>2.2 Utilizzatori</b>	<input type="checkbox"/> Commercianti e distributori	<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)	<input type="checkbox"/> Alimentari	<input type="checkbox"/> Chimici
				<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori	

<b>3</b>	di aderire ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006:	Nella qualità di:
	<input type="checkbox"/> Consorzio Nazionale Acciaio	<input type="checkbox"/> Produttore
	<input type="checkbox"/> RILEGNO	<input type="checkbox"/> Utilizzatore
	<input type="checkbox"/> CIAL	
	<input type="checkbox"/> COREPLA	
	<input type="checkbox"/> COMIECO	
	<input type="checkbox"/> COREVE	

<b>4</b>	ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, di aver registrato nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso (o, se non disponibile, nell'ultimo bilancio approvato) ricavi complessivi per vendite e prestazioni:		
	<input type="checkbox"/> fino a 500.000,00 Euro	<input type="checkbox"/> superiori a 500.000,00 Euro	
	4.1 di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata:		
	Importo fisso	5,16	+ Importo variabile (4.2) = Importo totale
	4.2 Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000,00 Euro di cui al punto 4. I valori base per il calcolo sono quelli desumibili dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).		
	<b>Produttori</b>	<b>Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni</b>	<b>Commercianti e distributori</b>
	Ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi	Costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	€	€	€
	Importo variabile 0,015%	Importo variabile 0,015%	Vendite e prest. estero -
	€	€	€
			Ricavi vendite e prest. Italia =
			€
			Importo variabile 0,00025%
			€
	4.3 <input type="checkbox"/> versato su c/c postale n. 98753007 intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi in data (gg/mm/aa) / /		
	<input type="checkbox"/> versato con bonifico - n. CRO su c/c intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi		
	Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434 – BIC: BCITITMM – c/o Intesa SanPaolo SpA – Filiale n. 27 – Piazza Diaz, 7 – 20123 Milano		

<b>5</b>	di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visionabile sul sito internet <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> – Area consorziati/Privacy.
----------	--

<b>6</b>	di: <input type="checkbox"/> non conferire delega; <input type="checkbox"/> conferire delega ai fini della rappresentanza in Assemblea a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21, fatto salvo il diritto di revoca o di conferimento di nuova delega specifica, a:
----------	--

Il sottoscritto . . . . . , nella sua qualità di legale rappresentante, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Data . . . . .

In fede (il legale rappresentante) . . . . .

# Domanda di adesione

## Istruzioni per la compilazione

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (già D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la domanda di adesione che si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Categoria di appartenenza

Quadro 3 – Adesione ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006

Quadro 4 – Determinazione della quota di partecipazione

Quadro 5 – Dichiarazione di conoscenza delle norme Consortili e trattamento dei dati personali

Quadro 6 – Delega per la rappresentanza in Assemblea CONAI

nonché della dichiarazione di responsabilità, della data e della firma.

## Modalità e termini per l'adesione

Il termine per l'iscrizione scadeva il 28.02.1999. L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

Le **aziende di nuova costituzione**, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Inoltre inviano a CONAI – oltre alla domanda di adesione e alla ricevuta del versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.



### Attenzione

Il versamento della quota si effettua una sola volta. È facoltà del Consorziato aggiornare la quota, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, dello Statuto. [Vedi](#) Parte terza.

La domanda di adesione dovrà essere inviata a CONAI a mezzo fax (02.59904315) o per posta raccomandata A.R., unitamente all'attestato del versamento della quota consortile.

## Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.



### Attenzione

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

## Casi particolari di presentazione

### Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

### Variazione della categoria di appartenenza

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

## Quadro 1

### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2 e 1.3** indicare l'indirizzo completo della sede legale e la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

**1.4** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.5** indicare l'attività economicamente prevalente ed il codice ATECO. Se l'azienda non fosse in grado di rintracciare il proprio codice ATECO dovrà comunque descrivere l'attività prevalente, che è un dato essenziale ai fini della corretta compilazione del modulo.

#### Attenzione

- Per "attività economicamente prevalente" si intende quella che comporta maggior fatturato per l'azienda, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- **Il concetto di attività prevalente è valido solo ai fini dell'adesione a CONAI: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'azienda dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.**
- Si ricorda che il codice ATECO, riferito all'oggetto sociale dell'azienda, non deve essere confuso con l'attività prevalente. Il codice ATECO viene scelto al momento della costituzione ed è riportato nella cedola di avvenuta iscrizione all'IVA. Si consiglia di verificare presso l'Agenzia delle Entrate il codice selezionato e di comunicare eventuali variazioni, come richiesto dalla legge. Anche se poco utilizzato, questo codice è importante: ad esempio gli Studi di Settore ed alcuni controlli fiscali su base campionaria si basano su queste categorie.

**1.6** indicare il nome della persona che compila la domanda di adesione (anche se diversa dal legale rappresentante), con relativo recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2

### Categoria di appartenenza

Va selezionata soltanto la categoria corrispondente all'attività economicamente prevalente.

**2.1 Produttori:** appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** barrano questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** barrano questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti.

Nella parte destra del quadro 2.1, barrare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra i sei indicati.



#### Attenzione

La scelta dovrà essere una sola: il produttore non potrà compilare il quadro dell'utilizzatore e viceversa, così come il produttore di imballaggi non potrà barrare la casella del produttore di materiali per l'imballaggio e viceversa. Fra i sei materiali dovrà essere indicato solo quello prevalente.

**2.2 Utilizzatori:** appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Commercianti e distributori;**
- **Altri utilizzatori** (addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni). Per questa componente è inoltre necessario indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

## Quadro 3

### Adesione ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006

Dichiarazione di adesione ai Consorzi di Filiera (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non si sia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06).

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione, barrando le relative caselle.

Qualora l'azienda non abbia già provveduto, si ricorda che l'adesione ai Consorzi deve essere perfezionata contattando direttamente i Consorzi.

## Contatti Consorzi di Filiera

Consorzio	Materiale	Contatto
Consorzio Nazionale Acciaio	Acciaio	tel. 02.3980081    www.consorzio-acciaio.org
Cial	Alluminio	tel. 02.540291    www.cial.it
Comieco	Carta	tel. 02.55024238    www.comieco.org
Corepla	Plastica	tel. 02.76054230    www.corepla.it
Coreve	Vetro	tel. 02.48012961    www.coreve.it
Rilegno	Legno	tel. 0547.672946    www.rilegno.org

Barrare una o più caselle relative ai Consorzi di Filiera ai quali l'azienda aderisce. Indicare a lato la casella produttore o utilizzatore in funzione dell'adesione al Consorzio di Filiera come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore.

### Attenzione

La compilazione del quadro 3 è obbligatoria per i produttori che hanno compilato il quadro 2.1 e per gli utilizzatori, di cui al quadro 2.2, se, oltre alla prevalente attività di utilizzatore, esercitano altre attività secondarie classificabili tra quelle dei produttori.

## Quadro 4 Determinazione della quota di partecipazione

Barrare la casella corrispondente in funzione dell'ammontare dei ricavi complessivi per vendite e prestazioni risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).

### Attenzione

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente (in tal caso barrare la casella "fino a 500.000 Euro"). La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio.

**4.1** Se è stata barrata la casella "fino a 500.000,00 Euro", non compilare il campo "importo variabile" e riportare 5,16 Euro nel campo "importo totale" (da versare).

Se è stata barrata la casella "superiori a 500.000,00 Euro", procedere alla determinazione dell'importo variabile compilando il quadro 4.2 e riportare quindi il valore ottenuto nel campo "importo variabile". Determinare l'importo totale della quota da versare (importo fisso più importo variabile). In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

### Attenzione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI per le imprese estere la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

**4.2** Compilare il quadro come illustrato di seguito (solo in caso di superamento della soglia dei 500.000,00 Euro):

## Produttori

- Produttori di materie prime destinate a imballaggi
- Importatori di materie prime destinate a imballaggi
- Produttori di semilavorati destinati a imballaggi
- Importatori di semilavorati destinati a imballaggi
- Produttori di imballaggi vuoti
- Importatori-rivenditori di imballaggi vuoti

## Calcolo della quota di adesione

Importo fisso: 5,16 Euro.

+

Importo variabile:

- 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

### Esempio

• Importo fisso		5,16 Euro
• Ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi	1.136.618,34 Euro	
• Importo variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015%		170,49 Euro
• <b>Totale quota adesione</b>		<b>175,65 Euro</b>

## Utilizzatori adetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni

- Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti
- Importatori di imballaggi pieni
- autoproduttori

## Calcolo della quota di adesione

Importo fisso: 5,16 Euro.

+

Importo variabile:

- 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

### Esempio

• Importo fisso		5,16 Euro
• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione	116.099,51 Euro	
• Importo variabile = 116.099,51 Euro x 0,015%		17,41 Euro
• <b>Totale quota adesione</b>		<b>22,57 Euro</b>

## Commercianti e distributori

- Commercianti di imballaggi pieni
- Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia

## Calcolo della quota di adesione

Importo fisso: 5,16 Euro.

+

Importo variabile:

- 0,00025% dei ricavi complessivi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estero (pari a 2,5 Euro per ogni milione).

### Esempio

• Importo fisso		5,16 Euro
• Ricavi complessivi (ricavi delle vendite e prestazioni - vendite e prestazioni estero)	8.098.157,80 Euro	
• Importo variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%		20,24 Euro
• <b>Totale quota adesione</b>		<b>25,40 Euro</b>

## Criterion standard per scorporare il costo dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate

Gli utilizzatori diversi dai commercianti e distributori sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti. Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, CONAI propone un criterio standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci. La formula di conversione consigliata è la seguente:

$$\text{costi dei soli imballaggi} = \frac{\text{costi delle merci} \times 1,66}{100}$$

Tale importo "presunto" andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente tenuti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.

### Esempio

• Quota fissa	5,16	Euro	
• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti	77.468,53	Euro	+
• Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi			
619.748,28 Euro x 1,66%	10.287,82	Euro	
• Totale costi presunti per imballaggi	87.756,35	Euro	
• Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%	13,16	Euro	
• <b>Totale quota adesione</b>	<b>18,32</b>	<b>Euro</b>	

### Attenzione

Poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'Autodichiarazione comprovante la procedura adottata.

### 4.3 Estremi e modalità di versamento della quota di adesione:

- con bollettino postale su c/c n. 98753007 intestato a CONAI;
- con bonifico su c/c intestato a CONAI presso **Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27**, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: **IT 97 Y 03069 01629 10000012434**; BIC: **BCITITMM**.

Barrare una delle due caselle corrispondente alla modalità di versamento prescelta, indicando la data di versamento, nel primo caso, o il numero di CRO, nel secondo caso.

### Attenzione

Non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle indicate nella domanda di adesione. Tali conti sono riservati esclusivamente ai versamenti delle quote consortili.

Il bollettino postale o la causale del bonifico devono riportare, chiaramente leggibili, ragione sociale e codice fiscale o partita IVA dell'azienda.

## Quadro 5

### Dichiarazione di conoscenza delle norme consortili e trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della domanda di adesione il rappresentante legale dell'azienda dichiara "di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visibile sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org) – area consorziati/Privacy."

## Quadro 6

### Delega per la rappresentanza in Assemblea CONAI

Barrando l'apposita casella "conferire delega..." è possibile conferire delega (con chiara indicazione del soggetto delegato) ex art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI. La delega è valida ai fini della rappresentanza nelle assemblee consortili ai sensi dell'art. 21 dello Statuto stesso. Se non si intende conferire delega, barrare la casella "non conferire delega".



#### Attenzione

Se il quadro 6 non viene compilato, si intende "non conferire delega".

Il Consorzio può, in ogni momento successivo all'adesione, conferire delega presentando lo specifico modello.



**Vedi** Modello delega di voto e relative istruzioni.

In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ai sensi dell'art. 21 Statuto CONAI a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedente. Anche nel silenzio del Consorzio, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente.

Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al Consorzio o al soggetto delegato.



**Vedi** Parte terza, Statuto CONAI.

### Dichiarazione di responsabilità

Indicare il nominativo del rappresentante legale dell'azienda che con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di essere responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

### Data e firma

Indicare la data di compilazione della domanda di adesione che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda.

# Richiesta di recesso

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, la sottoscritta

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale	
	1.2 Codice fiscale	Partita IVA
	1.3 Codice socio	
	1.4 Via/Piazza	
	1.5 CAP	Città
		Provincia
	1.6 Tel	Fax
		PEC
	1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di	con il numero
	1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante	

con la presente

## chiede di recedere da CONAI

<b>2</b>	2.1 per cessazione di attività avvenuta in data (gg/mm/aa) _____/_____/_____
	2.2 A tal fine allega (barrare una sola casella):
	<input type="checkbox"/> Certificato di cessazione attività rilasciato dall'Ufficio IVA di
	<input type="checkbox"/> Visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## Istruzioni per la compilazione

### Premessa

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “Il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti accerti il funzionamento del Sistema e ne dia comunicazione al Consorzio”.
- **Articolo 11:** “Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso”.

### Modalità e termini per la presentazione

La richiesta di recesso deve essere presentata quando il Consorziato non è più operativo relativamente alla produzione/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la richiesta di recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell’attività, con la chiusura della partita IVA. La richiesta deve pervenire a CONAI per posta raccomandata A.R.

### Quadro 1

#### Dati anagrafici

- 1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell’azienda.
- 1.2 e 1.3** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda ed il codice socio (se noto).
- 1.4 e 1.5** indicare l’indirizzo completo della sede legale.
- 1.6** indicare recapito telefonico, fax e PEC (ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata, art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).
- 1.7** indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione.
- 1.8** indicare il nominativo del rappresentante legale dell’azienda.

## Quadro 2

### Richiesta di recesso

**2.1** indicare la data in cui l'attività è cessata.

**2.2** indicare, ed allegare alla richiesta, un documento idoneo a dimostrare che sono venuti meno i requisiti per la partecipazione a CONAI (integrato eventualmente da un'autocertificazione con informazioni aggiuntive).

#### Attenzione

Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. La richiesta di recesso dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione di variazione dati relativa all'operazione societaria.

### Luogo, data e firma

Indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta di recesso, che dovrà essere firmata dal rappresentate legale dell'azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

# Dichiarazione di variazione dati

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54121644

La sottoscritta

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale	
	1.2 Codice fiscale	Partita IVA
	1.3 Codice socio	
	1.4 Via/Piazza	
	1.5 CAP	Città
		Provincia
	1.6 Tel	Fax
		PEC
	1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di	Con il numero
	1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante	

con la presente

## comunica

<b>2</b>	la variazione avvenuta in data (gg/mm/aa) _____/_____/_____		
2.1 a seguito di:	<input type="checkbox"/> FUSIONE	<input type="checkbox"/> SCISSIONE	<input type="checkbox"/> CESSIONE
	<input type="checkbox"/> AFFITTO	<input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE	<input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA
	<input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE	<input type="checkbox"/> ALTRO	
2.2 Al fine di attestare tale operazione, trasmette (barrare una sola casella):	<input type="checkbox"/> Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di		
	<input type="checkbox"/> Copia atto/contratto di		
	<input type="checkbox"/> Copia atto pubblico rilasciato dal		
	<input type="checkbox"/> Altro		
2.3 <b>Dati identificativi del soggetto subentrante (a)</b>			
	Ragione Sociale		
	Codice fiscale	Partita IVA	
	Via/Piazza		
	CAP	Città	Provincia
	(a) Attenzione: se il subentrante non è già iscritto, deve presentare domanda di adesione a CONAI.		
2.4 <b>Dati identificativi del soggetto cedente (b)</b>			
	Ragione Sociale		
	Codice fiscale	Partita IVA	
	Via/Piazza		
	CAP	Città	Provincia
	(b) Nel caso di più soggetti cedenti, compilare più moduli per ciascun soggetto cedente.		
2.5 Dopo tale operazione, l'attività svolta dal soggetto cedente:	<input type="checkbox"/> non è più inerente né alla produzione né all'utilizzazione degli imballaggi (allegare domanda di recesso);		
	<input type="checkbox"/> rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.		
2.6 Eventuali dichiarazioni del Contributo presentate dal soggetto cedente ancora non fatturate, dovranno essere fatturate:	<input type="checkbox"/> al soggetto cedente		
	<input type="checkbox"/> al soggetto subentrante		

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

# Dichiarazione di variazione dati

## Istruzioni per la compilazione

### Premessa

Il presente modulo è da utilizzare per segnalare qualsiasi variazione dei dati anagrafici del Consorziato rispetto a quelli comunicati a CONAI in precedenza.

In particolare, per variazioni anagrafiche che:

- **non implicano il cambio di codice fiscale**, il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione a supporto: nella sezione “soggetto cedente” riportare i dati prima della variazione, in quella “soggetto subentrante” riportare i dati dopo la variazione;
- **implicano cambiamento di codice fiscale**, l’operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all’acquirente della stessa, di fusione e scissione”. Deve essere indicata la natura dell’operazione societaria effettuata e deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’avvenuta operazione (in genere l’atto notarile). Devono essere chiaramente indicati i dati identificativi del soggetto cedente e di quello subentrante. Deve inoltre essere indicato se il soggetto cedente perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a CONAI: se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza agli imballaggi, la quota non potrà essere trasferita al soggetto subentrante.

### Guida alla compilazione della dichiarazione di variazione dati

#### ⚙ Non cambia codice fiscale

- **Tipologia della variazione:** ragione sociale e/o indirizzo, trasformazione.
- **Documentazione da allegare:** non obbligatoria.
- **Chi è il “Soggetto cedente”:** è il soggetto con i vecchi dati (indicare solo i dati oggetto di variazione).
- **Chi è il “Soggetto subentrante”:** è lo stesso soggetto con i nuovi dati (indicare solo i dati oggetto di variazione).

#### ⚙ Cambia codice fiscale

- **Tipologia della variazione:** fusione, cessione, donazione/successione, scissione, affitto, trasformazione, conferimento ramo d’azienda.
- **Documentazione da allegare:** obbligatorio allegare atto che attesta l’avvenuta operazione societaria.
- **Chi è il “Soggetto cedente”:** è il soggetto che trasferisce l’attività. Allega domanda di recesso, se perde i requisiti per l’adesione a CONAI.
- **Chi è il “Soggetto subentrante”:** è il soggetto che, dopo l’operazione, acquisisce l’attività. Se il soggetto non è iscritto a CONAI, deve comunque presentare domanda di adesione come azienda neo costituita.

## Modalità e termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere presentata per posta raccomandata A.R. o tramite fax (02.54121644), in modo da consentire gli aggiornamenti del caso.

### Quadro 1

#### Dati anagrafici

- 1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.
- 1.2** e **1.3** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda ed il codice socio (se noto).
- 1.4** e **1.5** indicare l'indirizzo completo della sede legale.
- 1.6** indicare recapito telefonico, fax e PEC (ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).
- 1.7** indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione.
- 1.8** indicare il nominativo del rappresentante legale dell'azienda.

### Quadro 2

#### Variazione dati

Indicare la data in cui è avvenuta la variazione.



#### Attenzione

Nel caso di più variazioni, anche simultanee, presentare un modulo per ogni tipologia di variazione.

- 2.1** barrare la casella corrispondente alla tipologia di variazione avvenuta, riservando la casella "Altro" per variazioni che non implicano modifiche di codice fiscale.
- 2.2** indicare uno soltanto dei documenti purché idoneo a comprovare l'avvenuta operazione (in genere l'atto notarile) ed i soggetti coinvolti, per i quali si dovrà procedere alla compilazione dei quadri 2.3 e 2.4.
- 2.3** indicare i dati anagrafici del soggetto subentrante: compilare obbligatoriamente codice fiscale e partita IVA, omettendo i dati già presenti nel quadro 1 (se è lo stesso soggetto che presenta il modulo). Se il soggetto che presenta il modulo è il cedente, compilare tutti i dati anagrafici del 2.3.



#### Attenzione

Nel caso in cui il soggetto subentrante non sia già iscritto a CONAI, deve presentare la domanda di adesione, scegliendo la categoria di appartenenza.

Se il soggetto cedente, a seguito di tale operazione, chiede il recesso (allegando l'apposita richiesta), il subentrante potrà acquisire la quota del cedente. Se invece il cedente possiede ancora i requisiti per rimanere consorziato, il subentrante dovrà versare la propria quota consortile.

- 2.4** indicare i dati anagrafici del soggetto cedente. Se il cedente è lo stesso soggetto che presenta il modulo, compilare solo codice fiscale e partita IVA.
- 2.5** barrare la casella corrispondente all'attività svolta dal soggetto cedente dopo l'operazione societaria.

### Attenzione

Se l'attività del cedente non è più inerente alla produzione né all'utilizzazione degli imballaggi, allegare la richiesta di recesso. Se, invece, l'attività del cedente rimane inerente alla produzione e/o all'utilizzazione di imballaggi, verificare che la stessa non comporti una variazione della categoria di appartenenza ai fini dell'adesione a CONAI.

**Vedi** Domanda di adesione, istruzioni per la compilazione, casi particolari di presentazione.

**2.6** indicare, in presenza di dichiarazioni del Contributo ancora da fatturare, se le stesse dovranno essere fatturate al cedente (che le ha presentate) o al subentrante (se l'operazione societaria comporta il trasferimento di debiti e crediti in capo al subentrante).

## Luogo, data e firma

Indicare luogo e data di compilazione della dichiarazione di variazione dati, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

# Modello delega di voto

CARTA INTESTATA  
O TIMBRO  
DELL'IMPRESA/SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI,

questa impresa/società .....  
con sede in ..... n. ....  
Città ..... Provincia ..... CAP .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale .....  
tel ..... fax ..... PEC\* .....  
Iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... con il numero .....  
(e nel caso di società di capitali) con capitale sociale versato ed esistente di Euro .....  
in persona del suo titolare/legale rappresentante .....  
(e nel caso di società) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, ecc.) ovvero giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del .....  
con la presente

## delega

l'Associazione/Federazione/Consorzio/altro Soggetto associativo .....  
della/del quale è associato/consorziato, con sede in ..... n. ....  
Città ..... Provincia ..... CAP .....  
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o di un suo amministratore, dipendente o collaboratore da questi delegato, a rappresentarla nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI.

Il delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione di questa impresa/società.

La presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all'opzione scelta):

- per la prima Assemblea di CONAI successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive
- a tempo determinato:
- per le Assemblee convocate entro il termine del ..... [gg/mm/aaaa]
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di cui al presente atto
- a tempo indeterminato

Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo Statuto di CONAI.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto a CONAI.

Data ..... Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione del titolare/legale rappresentante .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

# Modello delega di voto

## Istruzioni per la compilazione

### Premessa

#### Diritto di voto

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI. Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'Associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

#### Delega di rappresentanza per l'Assemblea Consortile

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte. Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. Nel modello di delega, così come previsto nel secondo comma dell'art. 21 dello Statuto CONAI, sono indicate quattro opzioni di durata della delega stessa:

- per singola Assemblea;
- per le Assemblee convocate in un determinato periodo di tempo stabilito dal Consorziato;
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del CdA in carica al momento del conferimento;
- a tempo indeterminato.

In mancanza di scelta, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ex art. 21 Statuto CONAI a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedentemente data. Anche nel silenzio del Consorziato, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente. Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al Consorziato o al soggetto delegato.

## Modalità e termini per la presentazione

La delega può essere presentata in qualsiasi momento dall'azienda. Il relativo modello, riportato su carta intestata del Consorziato o, in alternativa, compilato direttamente con timbro dell'impresa/società, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della stessa. Il documento di delega (in originale o in copia) può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. Tuttavia in caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

### Attenzione

La revoca della delega da parte del delegante, o la rinuncia da parte del delegato, è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (a testo libero) tra le parti e a CONAI.

# 6.1 Acciaio

Da inviare a: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012 per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

<b>3</b> Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A Quantità esenti (ton)	B Quantità assoggettate (ton)	C	
			Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Bombole aerosol				
Capsule				
Contenitori General Line				
Contenitori Open top				
Fusti in acciaio				
Tappi corona				
Poliaccoppiati a prevalenza acciaio				
Reggetta e/o filo di ferro per imballaggio				
Altro				
<b>Totale</b>				

<b>4</b> Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>31,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

# 6.1 Alluminio

Da inviare a: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012 per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

<b>3</b> Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A Quantità esenti (ton)	B Quantità assoggettate (ton)	C	
			Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Alluminio flessibile per alimenti				
Bombolette				
Capsule				
Lattine per bevande				
Foglio di alluminio				
Scatolame				
Tubetti				
Vaschette/Vassoi				
Poliaccoppiati a prevalenza alluminio				
Altro				
<b>Totale</b>				

<b>4</b> Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>45,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.:** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

# 6.1 Carta

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio  
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Barattoli – Tubi				
Buste				
Carte da imballo				
Imballaggi in cartone ondulato				
Imballaggi in cartone teso				
Poliaccoppiati a prevalenza carta				
Sacchi				
Etichette				
Shopper – Sacchetti				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>14,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.:** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

# 6.1 Legno

Da inviare a: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio  
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Industriali				
Sughero				
Bobine e doghe				
Ortofrutticoli				
Pallet				
Pallet reimmesso al consumo proveniente da rifiuto/ricondizionamento				
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>8,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.:** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

# 6.1 Plastica

Da inviare a: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio  
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Film estensibile/termoretraibile				
Shoppers/sacchettame				
Sacconi/big bags				
Bottiglie e preforme				
Flaconi				
Contenitori e vaschette				
Articoli monouso (piatti e bicchieri)				
Contenitori industriali				
Altri imballaggi di protezione e trasporto				
Tappi e chiusure				
Poliaccoppiati a prevalenza plastica				
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>120,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.:** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

# 6.1 Vetro

Da inviare a: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio  
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Bottiglie				
Contenitori ad uso farmaceutico				
Fiale/Vetro tubo				
Flaconi				
Vasi				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>17,82</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

# 6.1 Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica, Vetro

## Istruzioni per la compilazione

Il modulo 6.1 va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi nei sei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale). Esso si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Periodicità

Quadro 3 – Determinazione delle quantità di imballaggi

Quadro 4 – Determinazione del Contributo Ambientale CONAI

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

### Premessa

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2012. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o, in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799). Attraverso il servizio di dichiarazioni on line, è consentito anche l'invio delle dichiarazioni di competenza dei due anni precedenti a quello in corso.

### Modalità e termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione; **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

 **Vedi** Istruzioni quadro 2.

### Quadro 1

#### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale,

se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

#### Attenzione

I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2 Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

#### Attenzione

- **La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei Contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi all'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: "Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto".
- **Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.
- **Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
- **Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

**Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi - C, D ed E.

## Quadro 3

### Determinazione delle quantità di imballaggi

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.

#### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Tipologia imballaggio**, ciascun modulo 6.1 riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce "altro" va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi nonché materie prime/semilavorati, se ceduti ad autoproduttori.

#### Attenzione

Nei moduli 6.1 Legno e 6.1 Plastica è già riportata la riga "materie prime per imballaggio ad autoproduttori".

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante", comunicata al fornitore con modulo 6.5.

#### Attenzione

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

Il dato complessivo inserito nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere riportato nel modulo 6.3, suddiviso per ciascun cliente. [Vedi](#) Modulo 6.3 e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascuna tipologia di imballaggi, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per prime cessioni da:

- "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "utilizzatore";

#### Attenzione

Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

- "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "commerciante/distributore";
- "produttore/importatore" di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a "utilizzatore/autoproduttore".

#### Attenzione

Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un produttore/importatore ad un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest'ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il produttore/importatore deve seguire le procedure relative all'applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

Nella **colonna C – composizione imballaggi (A + B)**, vanno indicate, per ogni riga, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.

#### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Indicare nell'ultima riga del quadro 3 i totali di tutte le colonne.

## Quadro 4

### Determinazione del Contributo Ambientale CONAI

- 4.1 In tale campo va riportato il totale della colonna B del quadro 3.
- 4.2 Il campo evidenzia il Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton) determinato per l'anno 2012.
- 4.3 Indicare l'importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nel campo 4.1 per il Contributo Ambientale esposto nel campo 4.2 relativo al periodo di riferimento.
- 4.4 Riportare, in lettere, l'importo del Contributo Ambientale, di cui al campo 4.3.

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

# 6.2 Import

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012 per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità: <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	---

<b>3 Procedura ordinaria – Calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI</b>						
Materiale imballaggio	A	B	C	B x C	Composizione imballaggi (A + B)	
	Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio			31,00			
Alluminio			45,00			
Carta			14,00			
Legno			8,00			
Plastica			120,00			
Vetro			17,82			
<b>Totale</b>						

<b>4 Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni</b>			
<b>4.1</b>	<b>Per importazioni di prodotti alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
	Euro	0,10%	Euro
<b>4.2</b>	<b>Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
	Euro	0,05%	Euro
<b>4.3</b>	<b>Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci</b>		
	Totale imballaggi importati	Contributo da applicare	Valore totale Contributo
	Ton	40,00 Euro/ton	Euro

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Data .....

Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale (in caso di procedura ordinaria) o sul c/c unico (in caso di procedura semplificata) come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.2 Import

### Istruzioni per la compilazione

Il modulo 6.2 Import va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE e extra UE) di materiali di imballaggio e di imballaggi sia vuoti sia pieni (merci imballate), di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad esempio noleggio).

#### Attenzione

Per i soli importatori di imballaggi pieni è prevista una procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI ove ricorrano i presupposti. **Vedi** Istruzioni quadro 4.

Esso si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Periodicità

Quadro 3 – Procedura ordinaria – calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI

Quadro 4 – Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

#### Premessa

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2012. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)), in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

Attraverso il servizio di dichiarazioni on line, è consentito l'invio delle dichiarazioni di competenza dei due anni precedenti a quello in corso. **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi - G.

#### Modalità e termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi - G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

**Vedi** Istruzioni quadro 2.

## Quadro 1

### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2

### Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella "**annuale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella "**trimestrale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella "**mensile**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

### Attenzione

- **La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei Contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi all'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà, comunque, presentare la dichiarazione periodica. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: "Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto".

Nel caso di utilizzo di una delle procedure semplificate **Vedi** Istruzioni, quadro 4, la soglia della fascia di esenzione è elevata a 52,00 Euro riferita a tutti gli imballaggi pieni importati, anziché 26,00 Euro per materiale.

- **Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.
- **Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
- **Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

**Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

## Quadro 3

### Procedura ordinaria – calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.

### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Materiale imballaggio** sono già riportati i sei materiali di riferimento. Per ciascuno di essi procedere con la compilazione delle successive colonne.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi o dei materiali di imballaggio importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio, che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, in caso di:

- cessioni ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante" (modulo 6.5);
- utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond").

### Attenzione

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

I quantitativi inseriti nella colonna A dovranno, inoltre, essere riportati nel modulo 6.3, suddiviso per ciascun cliente.

**Vedi** Modulo 6.3 e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascun materiale di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per importazioni di:

- imballaggi vuoti (nel caso di produttore/importatore);
- imballaggi pieni, ossia merci imballate (nel caso di utilizzatore/importatore);
- materie prime (o semilavorati) ceduti ad autoproduttori (nel caso di importatori di materie prime/semilavorati).



**Vedi** Parte prima, paragrafo 5.1.3.

Nella **colonna C** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton) per l'anno 2012, relativo ai sei materiali di imballaggio.

Nella **colonna BxC** indicare, per ciascuna riga, l'importo in Euro del prodotto tra le quantità indicate nella colonna B e il Contributo Ambientale esposto nella colonna C.

Nella **colonna Composizione imballaggi (A+B)**, vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.

### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Indicare nell'ultima riga del quadro 3, i totali di tutte le colonne, tranne ovviamente per la colonna C.

## Quadro 4

### Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. Le procedure semplificate sono applicabili:

- alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettivi veragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI.

**4.1 Importazioni di prodotti alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'**aliquota dello 0,10%**, indicata nell'apposita colonna, da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

**4.2 Importazioni di prodotti NON alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'**aliquota dello 0,05%** – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

#### Attenzione

I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

**4.3 Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.** In alternativa alla procedura semplificata "a valore", il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un **unico Contributo** sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, pari a **40,00 Euro a tonnellata**. Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari). Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

#### Attenzione

##### Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

## Dichiarazione di responsabilità Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo 6.2 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovesse intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia di documenti necessari per comprovare la veridicità delle informazioni e dei dati forniti.



## 6.3 Scheda quantità in esenzione

### Istruzioni per la compilazione

Il modulo 6.3 per le cessioni in esenzione dal Contributo Ambientale è complementare alla dichiarazione del Contributo Ambientale (modulo 6.1 o 6.2) e deve essere allegato alla stessa, con uguale periodicità, esclusivamente nel caso in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per residui crediti maturati fino al 31.12.2008);

#### Attenzione

La procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è in vigore dall'1.1.2009.

- importazioni di imballaggi vuoti o pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante" o procedura "ex-post" dei crediti - maturati fino al 31.12.2008 - richiesti come "Auto-Conguaglio").

Non vanno indicate tutte le altre cessioni non assoggettate a Contributo Ambientale (ad esempio, quelle a produttori o le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio).

Il modulo si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 - Dati anagrafici

Quadro 2 - Periodicità

Quadro 3 - Tipologia di attività (produzione o importazione)

Quadro 4 - Codice fiscale clienti/utilizzatori

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

### Premessa

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2012. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

Attraverso il servizio di dichiarazioni on line, è consentito l'invio delle dichiarazioni di competenza dei due anni precedenti a quello in corso. [Vedi Parte terza, schemi esemplificativi - G.](#)

### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.3 deve essere inviato a CONAI unitamente ai moduli 6.1 o 6.2, dei quali costituisce parte integrante, se è stata compilata la colonna A degli stessi moduli. Pertanto, per le modalità di invio si rimanda alle relative istruzioni.

## Quadro 1

### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni). Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2

### Periodicità

La periodicità è quella della dichiarazione (modulo 6.1 o 6.2) alla quale il modulo 6.3 deve essere allegato.

## Quadro 3

### Tipologia di attività (produzione o importazione)

Barrare la casella relativa all'attività di produzione (mod. 6.1) o di importazione (mod. 6.2), cui si riferiscono le quantità esenti.

## Quadro 4

### Codice fiscale clienti/utilizzatori

Indicare i codici fiscali dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute, distintamente per materiale. Indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.



**Attenzione**

Indicare **esclusivamente** i quantitativi di imballaggi/materiali di imballaggio ceduti ad esportatori abituali che abbiano attivato una procedura di esenzione dal Contributo Ambientale (plafond di esenzione "ex-ante" richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura "ex-post" dei crediti - maturati fino al 31.12.2008 - per "conguaglio").

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## 6.4 Dichiarazione autoproduttore

Spett.le:

.....  
.....  
Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento CONAI.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento CONAI,

la sottoscritta (Ragione Sociale) .....

Indirizzo .....

..... PEC\* .....

Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi in .....

(indicare il/i singolo/i materiale/i di imballaggio) immessi al consumo nel territorio nazionale.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

## 6.4 Dichiarazione autoproduttore

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori/importatori di materie prime o semilavorati) e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il produttore/importatore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.

#### Scheda di sintesi

##### Prima cessione di materie prime (o semilavorati) da produttore/importatore a autoproduttore

Area	Flusso del packaging	Adempimenti
Italia	Produttore/importatore di materie prime (o semilavorati)	Dichiarazione versamento CONAI
	<b>Prima cessione</b>	
Italia	Autoproduttore	Esposizione in fattura
Italia	Distribuzione	
Italia	Consumatore finale	Pagamento Contributo Ambientale e diciture previste

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.4, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca.

Il modulo 6.4 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

### Attenzione

- Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.
- Quando un autoproduttore acquista materie prime (o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

# 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – CONAI

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT Procedura semplificata "ex-ante" (plafond di esenzione dal Contributo)

**Oggetto:** dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura semplificata ("ex-ante") nel limite del plafond indicato.

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax e-mail
	1.7	Codice IBAN		

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività di cui in oggetto,  
**dichiara**

**2** che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno **2012** il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:

		Acciaio	Alluminio	Carta	Legno
A	Vendite estere anno precedente	ton			
B	Acquisti esenti (con plafond) anno precedente	ton			
C	Vendite totali anno precedente	ton			
D	Plafond anno corrente (A/C x 100)	%			
E	Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton			
F	Contributo Ambientale CONAI	Euro/ton	<b>31,00</b>	<b>52,00</b>	<b>22,00</b>
G	Importo a saldo (E x F) *	Euro			
		<b>Plastica</b>			<b>Vetro</b>
		fino al 30.6.11	dall'1.7.11	Tot. ton	
A	Vendite estere anno precedente	ton			
B	Acquisti esenti (con plafond) anno precedente	ton			
C	Vendite totali anno precedente	ton			
D	Plafond anno corrente (A/C x 100)	%			
E	Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton			
F	Contributo Ambientale CONAI	Euro/ton	<b>160,00</b>	<b>140,00</b>	<b>17,82</b>
G	Importo a saldo (E x F) *	Euro			

\* Se l'importo è negativo CONAI emetterà fattura nei confronti del Consorzio; se positivo, CONAI emetterà nota di credito a favore del Consorzio stesso.

**3** Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura semplificata "ex-ante") – Allegare elenco

	Acciaio (ton)	Alluminio (ton)	Carta (ton)	Legno (ton)	Plastica (ton)	Vetro (ton)
Totale						

- allega **elenco dei fornitori** di imballaggi/materiali di imballaggio esenti (vedi istruzioni);
- di richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati;
- sin da ora la sua disponibilità a documentare a CONAI la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consorzile;
- allega **scheda tecnica** comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi venduti;
- con la sottoscrizione della presente, di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – Fornitori

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT Procedura semplificata "ex-ante" (plafond di esenzione dal Contributo)

Spett.le: .....

.....

.....

**Oggetto:** dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura semplificata ("ex-ante") nel limite del plafond indicato.

<b>1</b>	Ragione Sociale			
	Via/Piazza			
	CAP	Città		Provincia
	Codice fiscale		Partita IVA	

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività in oggetto,

#### dichiara

<b>2</b>	di aver esportato nell'anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno per l'anno 2012 il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:	
	<b>Materiale</b>	<b>% plafond</b>
	Acciaio	
	Alluminio	
	Carta	
	Legno	
	Plastica	
	Vetro	

– di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati, secondo le modalità previste dalla procedura semplificata del Regolamento consortile.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## 6.5 Procedura semplificata “ex-ante”

### Istruzioni per la compilazione modulo 6.5 CONAI e modulo 6.5 Fornitori

#### Premessa

La procedura semplificata “ex-ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, il Consorziato/esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale.

Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ordinaria “ex-post” (modulo 6.6), secondo le modalità previste nelle relative istruzioni.

Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra gli acquisti esenti e le esportazioni effettuate nell’anno precedente. In sostanza, il modulo 6.5 ha una triplice funzione:

- comunicazione della percentuale di esenzione, con le relative modalità di calcolo;
- dichiarazione del Contributo Ambientale dovuto – per ciascun materiale – in caso di acquisti esenti superiori alle esportazioni effettuate nell’anno precedente;
- richiesta di rimborso del Contributo Ambientale in caso di esportazioni superiori agli acquisti esenti effettuati nell’anno precedente.



#### Attenzione

Per il saldo a debito o a credito è prevista una soglia minima di fatturazione o di emissione di nota di credito fino a 26,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non fatturerà né rimborserà importi a debito o a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale, risultante dal modulo 6.5, che sarà comunque oggetto di analisi e riscontro da parte di CONAI.

#### Modalità e Termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> Per la dichiarazione inviata, il Consorziato riceve immediatamente via e-mail – la ricevuta di presentazione (da cui risulta anche la data di invio) che deve essere debitamente conservata;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all’indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il Consorziato determina il plafond per ogni materiale di cui intende avvalersi dell'esenzione, compila il modulo 6.5 e lo inoltra a CONAI **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno stesso in cui intende acquistare in esenzione (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).

### Attenzione

Si ricorda che non potranno essere riconosciuti/rimborsati crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI inviati oltre il termine del 31 marzo, fermo restando l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

Contestualmente all'invio del modulo 6.5 a CONAI, e comunque entro il termine del 31 marzo, il Consorziato richiede ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati, attraverso l'invio del modulo 6.5 Fornitori. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta da parte di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai fornitori dell'esportatore.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino al 31 marzo dell'anno successivo, i Consorziati possono utilizzare il plafond dell'anno precedente.

## Casi particolari

### Chiusura del plafond

Data la specifica triplice funzione del modulo 6.5, lo stesso deve essere inviato a CONAI anche nel caso in cui il Consorziato non intenda più avvalersi della procedura semplificata "ex-ante", ma debba solo definire la sua posizione di credito/debito verso CONAI. A tal fine procederà alla compilazione del modulo 6.5 (con specifica indicazione manoscritta della dicitura "Chiusura plafond") omettendo la compilazione delle righe C e D del quadro 2. L'invio del modulo 6.5 dovrà in tal caso essere effettuato via fax ai n. 02.54122656 o 02.54122680 anche per il Consorziato che si avvale del servizio on line.

### Cessazione dell'attività da parte del Consorziato

Analogamente potrà essere seguita dal Consorziato che abbia cessato l'attività in corso d'anno e che, per lo stesso anno, si sia avvalso della procedura semplificata "ex-ante".

## Controlli da parte di CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi e dei plafond di esenzione. CONAI ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione. Le dichiarazioni sostanzialmente incomplete o non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione "ex-ante" in procedura semplificata.

CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

# Compilazione del modulo 6.5 CONAI

Il modulo si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Determinazione del plafond

Quadro 3 – Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione

Documentazione da allegare

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

## Quadro 1

### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3** e **1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura/nota di credito e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

**1.7** indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato.

## Quadro 2

### Determinazione del plafond

Il Consorziato dichiara a CONAI i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nel medesimo periodo. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale, i nuovi plafond da applicare nel corso dell'anno 2012.

**A** indicare, per ciascun materiale di cui si chiede l'esenzione, il peso degli imballaggi relativi alle vendite estere effettuate nell'anno precedente.

### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

La procedura semplificata "ex-ante" non può essere utilizzata per gli imballaggi prodotti ed esportati dallo stesso Consorziato.

Tra gli imballaggi esportati non possono essere considerati quelli documentati da fatture di acquisto con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del contributo addebitato, per materiale. **Vedi** Parte Prima, par. 4.2.3.

**B** indicare il peso degli imballaggi acquistati in esenzione nell'anno precedente, pari al "totale" del quadro 3, distintamente per materiale.

### Attenzione

Per i materiali che in corso d'anno hanno subito variazioni del Contributo Ambientale è obbligatoria la compilazione distintamente per periodo infrannuale.

Non possono essere considerati in questo campo i quantitativi di imballaggio rilevati da fatture con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del contributo addebitato, per materiale. **Vedi** Parte Prima, par. 4.2.3.

**C** indicare il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali (Italia+Estero) effettuate nell'anno precedente.

**D** indicare il rapporto in percentuale (senza decimali) di A/C, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori. Per i materiali che in corso dell'anno precedente (2011) hanno subito variazioni del Contributo Ambientale, determinare il plafond, sulla base dei valori indicati nella colonna "Tot. ton".

**E** indicare il saldo esenzioni, costituito dalla differenza di A meno B. Se B è maggiore di A, indicare la differenza con segno meno. Se B è uguale a zero, riportare il valore di A.

**F** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI relativo al periodo considerato per ciascun materiale.

**G** indicare l'importo a saldo (in Euro), dato dal prodotto di E per F.

Completati i necessari riscontri, per saldi negativi (vale a dire che le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate) CONAI emetterà la relativa fattura; per saldi positivi (cioè le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate) CONAI provvederà all'emissione della nota di credito a favore del Consorziato, semprechè in regola con le norme consortili.

### Attenzione

Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI può procedere alla compensazione dei saldi a credito con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

## Quadro 3

### Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione

Allegare al modulo 6.5 CONAI – per ogni fornitore – un elenco riportante il codice fiscale ed i quantitativi (in ton con arrotondamento alla terza cifra decimale) di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati in esenzione nell'anno precedente, suddivisi per materiale. Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato, riportare il proprio codice fiscale. I totali dei quantitativi esenti, per ogni materiale, acquistati o importati e risultanti dall'allegato elenco dei fornitori, dovranno essere riportati nella riga "Totale" del quadro 3.



#### Attenzione

La compilazione dell'elenco fornitori con dati incompleti o inesatti potrebbe comportare il mancato o tardivo riconoscimento dei crediti da parte di CONAI.

## Documentazione da allegare

### 1) Elenco dei fornitori [Vedi Istruzioni al quadro 3.](#)

Se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura semplificata "ex-ante", allegare inoltre:

**2) Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota che dichiara come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. [Vedi Parte terza, Schede tecniche per materiale.](#)

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

### 3) Modello Dichiarazione IVA (se disponibile) ovvero **comunicazione annuale dati IVA.**



[Vedi Istruzioni per la compilazione del modulo 6.6.](#)

**4) Elenco delle fatture di acquisto** (o copia fotostatica delle stesse se in numero esiguo) contenente il codice fiscale di ogni fornitore e il numero e la data delle fatture nelle quali sia esplicitata l'indicazione del Contributo Ambientale – pagato al fornitore – per materiale.



#### Attenzione

In caso di acquisti dall'estero, indicare il proprio codice fiscale e i quantitativi assoggettati a Contributo Ambientale.

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda, il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Compilazione del modulo 6.5 Fornitori

Dopo la compilazione del modulo 6.5 CONAI, attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo del plafond indicato per ciascun materiale.

Tale modulo deve essere inviato ai fornitori **entro e non oltre il 31 marzo 2012** (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Il modulo può ovviamente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.

### Attenzione

Il modulo 6.5 Fornitori non deve essere inviato a CONAI, ma solo ai fornitori.

Il modulo 6.5 Fornitori è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

# 6.6 Procedura ordinaria "ex-post"

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Procedura ordinaria "ex-post" – Regolamento CONAI art. 4

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale			
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC	
	1.4	CAP	Città	Provincia	
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA		
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax	e-mail
	1.7	Codice IBAN			

<b>2</b>	<b>Intende richiedere rimborso a seguito di:</b>	<input type="checkbox"/> cessioni di imballaggi effettuate fuori dal territorio nazionale
		<input type="checkbox"/> credito maturato con la procedura di compensazione import/export

3 Quantità equivalenti (ton) di materiali acquistati nell'anno 2011							
Codice fiscale fornitori	<b>Acciaio</b>		<b>Alluminio</b>		<b>Carta</b>		
	Assoggettati	Esenti	Assoggettati	Esenti	Assoggettati	Esenti	
<b>Totale</b>							
Codice fiscale fornitori	<b>Legno</b>		<b>Plastica</b>		<b>Vetro</b>		
	Assoggettati	Esenti	Assoggettati	Esenti	Assoggettati	Esenti	
			fino al 30.6.11	dall'1.7.11	fino al 30.6.11	dall'1.7.11	
<b>Totale</b>							

4 Quantità equivalenti (ton) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno 2011								
			<b>Acciaio</b>	<b>Alluminio</b>	<b>Carta</b>	<b>Legno</b>	<b>Plastica</b>	<b>Vetro</b>
							fino al 30.6.11	dall'1.7.11
A	Imballaggi primari	ton						
B	Imballaggi secondari e terziari	ton						
C	Totale materiale (A + B)	ton						
D	Contributo Ambientale CONAI	Euro/ton	<b>31,00</b>	<b>52,00</b>	<b>22,00</b>	<b>8,00</b>	<b>160,00</b>	<b>140,00</b>
E	Importo richiesto a rimborso (C x D)	Euro						<b>17,82</b>

Allega inoltre modello dichiarazione IVA (Quadro VE – VF), contestualmente alla scheda tecnica comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi esportati e documentazione così come previsto nelle istruzioni alla compilazione.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## 6.6 Procedura ordinaria “ex-post”

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il Consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può richiedere, con modulo 6.6, un rimborso pari al credito maturato.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dai produttori di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comportano come utilizzatori; ad esempio nel caso in cui acquistino imballaggi vuoti per confezionare e vendere all’estero i propri prodotti.

Presentano la richiesta di rimborso con modulo 6.6 anche coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export (modulo 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più materiali.

#### Attenzione

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se già iscritti a CONAI.

Per il saldo a credito dei Consorziati è prevista una soglia minima fino a 26,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia per ciascun materiale. Analogamente il Consorziato non ha alcun obbligo di presentazione del modulo 6.6 per materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

Il modulo 6.6 si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Causale del rimborso

Quadro 3 – Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Quadro 4 – Determinazione dell’importo chiesto a rimborso

Documentazione da allegare

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

### Modalità e termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Per la dichiarazione inviata, il Consorziato riceve immediatamente via e-mail – la ricevuta di presentazione (da cui risulta anche la data di invio) che deve essere debitamente conservata;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all’indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.6 deve essere inviato a CONAI entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo.



#### Attenzione

I rimborsi richiesti oltre il termine del 31 marzo non potranno essere riconosciuti.

## Casi particolari

### Passaggio da procedura ordinaria per l'esportazione a procedura semplificata

Un Consorziato/esportatore che intenda passare dalla procedura ordinaria "ex-post" a quella semplificata "ex-ante" può farlo presentando il modulo 6.5, con cui determinerà il plafond per l'anno in corso e il saldo a credito per i quantitativi di imballaggi/materiali esportati nell'anno precedente. In questo caso non è necessario presentare il modulo 6.6.



**Vedi** Modulo 6.5 e relative istruzioni.

### Cessazione dell'attività da parte del Consorziato

In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, il Consorziato può utilizzare lo stesso modulo 6.6 (opportunamente adattato) per chiedere il rimborso del credito maturato nel periodo infrannuale, anche prima della scadenza ordinaria (ossia 31 marzo dell'anno successivo). L'invio del modulo dovrà essere in tal caso effettuato via fax ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, anche dal Consorziato che si avvale del servizio on line. Per eventuali approfondimenti contattare il numero verde 800.337799.

### Cessioni a duty free o provviste di bordo

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'avvenuta effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

## Quadro 1

### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della nota di credito e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

- 1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.
- 1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.
- 1.7** indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato.

#### ⋮ **Attenzione**

In caso di variazione delle coordinate bancarie, prima del rimborso, il Consorziato è tenuto a dare tempestiva comunicazione a CONAI ai fax 02.54122656 – 02.54122680.

## Quadro 2 Causale del rimborso

Indicare il motivo per il quale si richiede il rimborso: barrare la casella "cessioni di imballaggi effettuate fuori dal territorio nazionale" oppure "credito maturato con la procedura di compensazione import/export".

## Quadro 3 Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Indicare per ogni fornitore il codice fiscale ed i quantitativi complessivamente acquistati nell'anno precedente, distinguendo tra quantitativi assoggettati a Contributo Ambientale e quelli acquistati in esenzione.

#### ⋮ **Attenzione**

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato, inserire il proprio codice fiscale. Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo. Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Nell'ultima riga indicare per ogni materiale i totali dei quantitativi assoggettati ed esenti.

## Quadro 4 Determinazione dell'importo chiesto a rimborso

Indicare per ogni materiale le quantità (in ton con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati, già assoggettati a Contributo nell'anno precedente, distinti tra imballaggi primari e imballaggi secondari e terziari.

### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

- A indicare le quantità di imballaggi primari;
- B indicare le quantità di imballaggi secondari e terziari;
- C indicare la somma delle quantità di A più B;

### Attenzione

I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nei totali del quadro 3.

- D è già riportato il Contributo Ambientale CONAI relativo al periodo considerato, per ciascun materiale;
- E indicare l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, moltiplicando i quantitativi della riga C (ton) per il valore (in Euro) del Contributo Ambientale (riga D).

### Attenzione

- CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita ed autorizza il rimborso, sempre che il Consorziato sia in regola con le norme consortili. Il Consorziato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati nel modulo 6.6.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

## Documentazione da allegare

- 1) Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF)** o altro prospetto della dichiarazione IVA (con allegata ricevuta di presentazione/spedizione) da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro la data del 31 marzo, il Consorziato può allegare:
  - un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni/esportazioni, allegando copia degli elenchi dei modelli Intrastat e bolle doganali sui quali CONAI potrà effettuare verifiche a campione, in attesa dei quadri VE e VF;
  - la comunicazione annuale dati IVA (con relativa ricevuta di presentazione/spedizione – ex art. 8-bis del DPR n. 322/1998) da cui risultino comunque le informazioni sintetiche relative alle importazioni ed esportazioni.
- 2) Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

#### Scheda tecnica – Esempio di compilazione

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

**3) Elenco delle fatture d'acquisto** contenente il codice fiscale di ogni fornitore e il numero e la data delle fatture nelle quali sia esplicitata l'indicazione del Contributo Ambientale – pagato al fornitore – per materiale.

#### Attenzione

In caso di acquisti dall'estero, indicare il proprio codice fiscale e i quantitativi assoggettati a Contributo Ambientale.

#### Esempio di Contributo Ambientale esplicitato per singola fattura

Cod. fiscale fornitori	Rif. Fatture (num. data)	Ton materiale	Contr. Ambientale	Tot. Contributo
XYZXYZOOXOOX000Z	1234 del 01.06.11	1,000	31,00	31,00
XYZXYZOOXOOX000Y	5678 del 03.10.11	2,500	52,00	130,00
XYZXYZOOXOOX000X	5678 del 03.10.11	3,600	17,82	64,15

#### Attenzione

Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non può essere rimborsato il Contributo Ambientale se esposto in fattura con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto", a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del contributo addebitato, per materiale.

**Vedi** Parte prima, par. 4.2.3.

Si ricorda che in caso di richiesta di rimborso a seguito di credito maturato con la procedura di compensazione import/export, occorre allegare altresì lo Schema riepilogativo dell'anno trascorso con le quantità importate, esportate, saldo del periodo, ecc.

**Vedi** Per l'esempio di schema riepilogativo, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.10.

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda, il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

# 6.10 Compensazione import/export

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2012 per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Peso degli imballaggi importati ed esportati e calcolo del Contributo Ambientale CONAI							
Materiale imballaggio	A	B	C = (A - B)	D	E = (D x C)	Composizione imballaggi (C)	
	Quantità importate	Q.tà esportate + credito periodo precedente	Saldo periodo *	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio				31,00			
Alluminio				45,00			
Carta				14,00			
Legno				8,00			
Plastica				120,00			
Vetro				17,82			
<b>Totale</b>							

\* Per i valori a debito (valori positivi) l'azienda provvederà a calcolare il Contributo dovuto e a versarlo a CONAI; in caso di credito (valori negativi) il valore, sommato alle quantità esportate andrà riportato nella colonna B del periodo successivo.

Per aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio:  
 si allegano elenchi riepilogativi delle fatture di esportazione e di importazione di imballaggi e/o merci imballate.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

# 6.10 Compensazione import/export

## Istruzioni per la compilazione

Il modulo 6.10 Compensazione import/export va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della specifica procedura.

Esso si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Periodicità

Quadro 3 – Peso degli imballaggi importati ed esportati e calcolo del Contributo Ambientale CONAI

Allegati

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

## Premessa

La compensazione import/export consente ai Consorziati che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovano sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

### Attenzione


Tale procedura è alternativa alle procedure di esenzione ordinaria ("ex-post") e semplificata ("ex-ante") e non è, quindi, utilizzabile per gli stessi materiali.

## Condizioni di applicabilità della compensazione

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente da Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. **Vedi** Parte prima, capitolo 5.1.2.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura ordinaria "ex-post". **Vedi** Parte prima, capitolo 7.1.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.10 deve essere inviato a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
 **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi - G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 - 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.10 deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

 **Vedi** Istruzioni quadro 2.

### Quadro 1

#### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3** e **1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

 **Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

### Quadro 2

#### Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella "**annuale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

- Barrare la casella **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all’interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all’interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

#### Attenzione

Per l’attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

**Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

### Quadro 3 Peso degli imballaggi importati ed esportati e calcolo del Contributo Ambientale CONAI

Il quadro 3 deve essere compilato per il calcolo del Contributo Ambientale CONAI sulla base del peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati nel periodo di riferimento.

#### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

La tabella è suddivisa in otto colonne, che riportano:

- prima colonna: i sei materiali di riferimento;
- colonna A: le quantità (in ton) importate nel periodo, suddivise per materiale;
- colonna B: le quantità (in ton), suddivise per materiale, esportate nel periodo, più gli eventuali crediti (in ton) maturati nel periodo precedente e risultanti dalla relativa dichiarazione;
- colonna C: i saldi (in ton) derivanti dalla differenza della colonna A meno la colonna B, suddivisi per materiale;

#### Attenzione

Il credito (in ton) non può essere riportato nella prima dichiarazione dell’anno successivo, ma sarà imborsato con la richiesta (modulo 6.6) di fine anno.

- colonna D: sono prestampati gli importi di Contributo Ambientale relativi ai diversi materiali;
- colonna E: valore totale (in Euro) del Contributo per materiale (colonna D x C);
- ultime due colonne: quote (in peso) degli imballaggi primari e di quelli secondari/terziari all’i n terno degli imballaggi indicati nel “Saldo periodo”, se positivo.

### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni del periodo annuale o infrannuale dichiarato), il Consorziato versa a CONAI il Contributo relativo.

### Attenzione

Per il versamento si prega di attendere il ricevimento della fattura.

In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), il Consorziato riporta le quantità a credito nella colonna B, sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.

Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica.

In particolare, occorre confrontare i seguenti quantitativi:

(totale quantità importate - totale quantità esportate) = (quantità fatturate - credito di fine anno)

### Esempio di schema riepilogativo

	A			B	C	
	Quantità importate	Quantità esportate	Credito periodo precedente	Quantità esportate + credito periodo precedente	Saldo del periodo	Generano fattura (*)
Gennaio	0,100	0,080	0	0,080	0,020	0,020
Febbraio	0,120	0,090	0	0,090	0,030	0,030
Marzo	0,080	0,090	0	0,090	-0,010	
Aprile	0,100	0,100	0,010	0,110	-0,010	
Maggio	0,120	0,080	0,010	0,090	0,030	0,030
Giugno	0,120	0,100	0	0,100	0,020	0,020
Luglio	0,080	0,070	0	0,070	0,010	0,010
Agosto	0,120	0,120	0	0,120	0	
Settembre	0,100	0,120	0	0,120	-0,020	
Ottobre	0,140	0,080	0,020	0,100	0,040	0,040
Novembre	0,120	0,120	0	0,120	0	
Dicembre	0,070	0,080	0	0,080	-0,010	
Saldo	1,270	1,130			-0,010	0,150

(\*) I valori a debito non vengono fatturati periodo per periodo, ma quando viene superata la soglia di fatturazione (26,00 Euro).

### Attenzione

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex-post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.

**Vedi** Modulo 6.6 e relative istruzioni.

## Allegati

Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco riepilogativo delle fatture di esportazione e di importazione di imballaggi e/o merci imballate.

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo 6.10 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Indirizzo .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

#### dichiara

- di essere ..... (indicare se produttore, commerciante e/o importatore)  
di .....  
(indicare: dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi);
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private;
- di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data ..... In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

## 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

#### Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, **destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private**, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione:

- a) non deve essere esposto il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
- b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto".

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.12, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi medici ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.12 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.12 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

## 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Indirizzo .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

#### dichiara

- di essere ..... (indicare se produttore, commerciante e/o importatore) di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato nel D.Lgs. n. 178 del 29.05.91;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali purché gli stessi siano destinati o consumati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE;
- di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data ..... In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

## 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 178 del 29 maggio 1991:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

#### Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE**. L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione:

- a) non deve essere esposto il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
- b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto".

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.13, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i prodotti farmaceutici e medicinali ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.13 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.13 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

# 6.14 Procedura semplificata per etichette

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## AUTODICHIARAZIONE PER FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLE ETICHETTE

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo.

### dichiara

<b>2</b>	<b>di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare 2012</b>	
2.1	di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo Contributo forfetario:	
	<b>Fatturato</b>	<b>Contributo Ambientale</b>
	<input type="checkbox"/> ≤ 100.000 Euro	110,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 100.001 – 250.000 Euro	150,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 250.001 – 500.000 Euro	310,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 500.001 – 1.000.000 Euro	460,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 1.000.001 – 1.500.000 Euro	540,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 1.500.001 – 2.000.000 Euro	770,00 Euro
	<input type="checkbox"/> > 2.000.000 Euro	770,00 Euro + 0,023% x A = _____ (quota da versare) A = quota eccedente i 2.000.000 Euro
2.2	che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da:	
	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta <input type="checkbox"/> Plastica

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.14 Procedura semplificata per etichette

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il modulo 6.14 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per etichette, rinnovata anche per l'anno 2012 e aggiornata sui valori dei contributi forfetari, in conseguenza delle riduzioni dei contributi sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica (delibera del Consiglio di Amministrazione di CONAI del 23 novembre 2011). Esso si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Determinazione del Contributo forfetario

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

#### Condizioni

La presente semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria già prevista da CONAI per il pagamento del Contributo Ambientale, si applica ai consorziati che producono etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non.

#### Fasce di fatturato relativo a etichette e relativo Contributo Ambientale

Il produttore di etichette verifica annualmente il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso. Sulla base di questo, calcola quindi il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato di etichette (Euro)	Contributo Ambientale forfetario (Euro)
≤ 100.000	110,00
100.001 - 250.000	150,00
250.001 - 500.000	310,00
500.001 - 1.000.000	460,00
1.000.001 - 1.500.000	540,00
1.500.001 - 2.000.000	770,00
> 2.000.000	0,023% oltre al minimo di contribuzione pari a 770,00

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.14 deve essere inviato a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi - G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;

- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).  
Il modulo 6.14 deve essere inviato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a CONAI.

## Quadro 1

### Dati anagrafici

- 1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.
- 1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio. Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".
- 1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo di spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o seguito di successi e variazioni). Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).



**Attenzione** Tali campi devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

- 1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.
- 1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2

### Determinazione del Contributo forfetario

- 2.1** barrare la casella corrispondente al fatturato di etichette registrato nell'esercizio precedente.
- 2.2** barrare la casella corrispondente al materiale di imballaggio **prevalente in peso** (alluminio, carta o plastica).



**Attenzione**

**Il Contributo Ambientale risultante dalla dichiarazione deve essere versato previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI secondo i criteri indicati nel capitolo 6.**

**Nelle fatture di prima cessione delle etichette, il produttore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".**

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo 6.14 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

# 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PER FORFETTIZZAZIONE 2012

attestante i requisiti richiesti per avvalersi della procedura semplificata per forfettizzazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in sughero

1	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo.  
 Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2003,

**dichiara**

2	per l'anno 2012 i seguenti quantitativi di imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale:		
	A	B	A x B
	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo
	ton	Euro/ton	Euro
		8,00	

Per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura:

**A** = Quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell'anno precedente.

Per gli **anni successivi**:

**A = C + (C-D)** = quantità da dichiarare per l'anno in corso,  
 dove:

**C** = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente,

**D** = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.:** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

## 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero

### Istruzioni per la compilazione

Il modulo 6.17 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per imballaggi in sughero.

Esso si compone dei seguenti quadri:

Quadro 1 – Dati anagrafici

Quadro 2 – Determinazione del Contributo forfetario

Dichiarazione di responsabilità

Data e firma

### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale, ha deliberato la forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori di imballaggi in sughero.

### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.17 deve essere inviato a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione, tra i quali:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.17 deve essere inviato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a CONAI.

### Quadro 1

#### Dati anagrafici

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## Quadro 2

### Determinazione del Contributo forfetario

Il Consorziato dichiara le quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nell'anno precedente, come segue:

- per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura:  
**A** = Quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell'anno precedente;
- per gli **anni successivi**:  
**A = C + (C-D)** = quantità da dichiarare per l'anno in corso,  
dove:  
**C** = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente,  
**D** = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente.

Nella terza colonna, indicare l'importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nella colonna A per il Contributo Ambientale esposto nella colonna B.

In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

**Attenzione**

- Sulla base di quanto dichiarato con il modulo 6.17 viene calcolato il Contributo Ambientale CONAI dovuto per l'anno in corso, da versare dopo il ricevimento della relativa fattura.
- Nelle fatture di vendita il produttore, che si è avvalso di tale procedura, provvederà a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto anche in prima cessione".

## Dichiarazione di responsabilità

### Data e firma

Indicare la data di compilazione del modulo 6.17 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## 6.18 Esenzione – Foglio di alluminio

### ESENZIONE PER ACQUISTO DI ROTOLI ASTUCCIATI NORMALMENTE UTILIZZATI PER USO PROFESSIONALE, NON DESTINATI A TALE USO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....  
e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI su rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, non destinati a tale uso.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Indirizzo .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziate CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2004,

#### dichiara

- di essere “utilizzatore” di rotoli astucciati di foglio di alluminio;
- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sui rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico;
- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI su ton ..... di rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico\*\*;

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data ..... In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

\*\* Scegliere questa opzione e specificare la quantità in caso di acquisti saltuari di foglio di alluminio per uso domestico.

## 6.18 Esenzione – Foglio di alluminio

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 18 marzo 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per il foglio di alluminio, in funzione della destinazione d'uso finale. Infatti, in base al secondo criterio supplementare introdotto nella Direttiva 94/62/CE (come modificata dalla Direttiva 2004/12/CE) "sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio".

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

Pertanto le procedure (valide dal 1° ottobre 2004) prevedono:

#### Rotoli non astucciati

A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale CONAI.

#### Rotoli astucciati

Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per i rotoli astucciati destinati ad uso domestico ed applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati ad uso professionale.

### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.18, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, destinati ad uso domestico, ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.18 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.18 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

## 6.19 Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

### ESENZIONE PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA IN CONFEZIONI DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Indirizzo .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2004 (valida fino al 30.6.2012) e del 23 novembre 2011 (in vigore dall'1.7.2012),

#### dichiara

- di essere impresa distributrice al dettaglio/centro di approvvigionamento/distribuzione;
- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in plastica in quanto destinate ad essere vendute in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data ..... In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

## 6.19 Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

### Istruzioni per la compilazione

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 luglio 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

**Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004), valida fino al 30 giugno 2012:**

- **Applicazione del Contributo Ambientale CONAI** da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica nella misura forfettizzata del 50% della loro produzione, evidenziando nelle singole fatture di vendita i quantitativi, il Contributo per la plastica (120,00 Euro/ton per l'anno 2012) e la percentuale assoggettata (50%).
- Le imprese distributrici al dettaglio e i loro centri di approvvigionamento/distribuzione potranno richiedere l'esenzione dal **Contributo Ambientale CONAI** per le confezioni di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico.

**A partire dal 1° luglio 2012** anche alla luce di approfondimenti svolti, per effetto delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione di CONAI, con delibera del 23 novembre 2011:

- è prevista l'**applicazione del Contributo Ambientale nella misura ordinaria del 100%** da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti;
- resta valida l'**esenzione dal pagamento del Contributo** per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, previa attestazione mediante il Modulo 6.19.

Ne consegue che, nel caso in cui all'atto dell'acquisto o importazione di stoviglie monouso, l'utilizzatore/importatore non sia in grado di conoscere/attestare l'effettiva destinazione d'uso, il Contributo Ambientale si applica in misura ordinaria (100%). Gli utilizzatori/importatori potranno inoltrare a CONAI – entro il 31 marzo di ogni anno – una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale versato nell'anno precedente sugli acquisti/importazioni di stoviglie monouso, successivamente cedute a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale CONAI (es. dettaglianti, uso domestico ecc.). La richiesta di rimborso (così come per altre procedure di esenzione previste per gli esportatori abituali, che restano comunque valide per le stoviglie monouso) dovrà essere munita di timbro dell'azienda e sottoscritta da una persona abilitata che attesterà la veridicità dei dati e delle informazioni. La richiesta deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del Contributo Ambientale sugli acquisti (elenco riportante le quantità acquistate presso ciascun fornitore e il Contributo Ambientale pagato) e la mancata applicazione del Contributo Ambientale sulle vendite dell'anno precedente (ad esempio elenco dei clienti con evidenza delle quantità cedute in esenzione). CONAI si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la congruità dell'importo da rimborsare.

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.19, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.19 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.19 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

In caso di dubbi sulla compilazione del modulo o sulla procedura di rimborso, contattare il numero verde 800.337799.

# Modello di autodenuncia

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Via/Piazza ..... PEC\* .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale ..... Cod. Socio n. ....

con la presente dichiara di voler regolarizzare la propria posizione secondo la procedura prevista dall'art. 13, comma 8, del Regolamento CONAI.

A tal fine dichiara:

- di essere iscritta a CONAI;
- di essere incorsa nelle seguenti violazioni degli obblighi consortili\*\*:

- omessa **applicazione** del Contributo Ambientale;
- omessa o insufficiente **indicazione** del Contributo Ambientale in fattura, tale da impedire l'accertamento dell'effettiva applicazione;
- omessa \*\*\* **presentazione** della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
- dichiarazione incompleta e/o non corretta del Contributo Ambientale CONAI;
- utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;
- altro: .....

per il seguente periodo:

dal ..... (mese) ..... (anno) al ..... (mese) ..... (anno)

Si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale CONAI, seguendo le modalità indicate nella presente Guida, entro 30 giorni dall'invio della presente e/o a rettificare altre eventuali infrazioni commesse.

**Il dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, (art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

\*\* Art. 13 del Regolamento CONAI.

\*\*\* Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

# Modello di autodenuncia

## Istruzioni per la compilazione

### Premessa

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia" (art. 13, comma 8, del Regolamento – [Vedi Parte terza](#)), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio di controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

#### Attenzione

Il modello di autodenuncia non può esplicitare gli effetti di cui all'art. 13, comma 8, del Regolamento, nel caso in cui il Consorziato abbia ricevuto una comunicazione (raccomandata A.R.) di avvio dei controlli da parte di CONAI, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

### Modalità e termini per la presentazione

Il modello di autodenuncia deve essere inviato – a mezzo raccomandata A.R. – prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento nei confronti dello stesso Consorziato.

Il modello è un facsimile contenente tutte le informazioni da fornire a CONAI, per beneficiare della specifica procedura e, pertanto, può essere compilato direttamente, in alternativa riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modello è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800.337799.

#### Attenzione

- In corrispondenza dell'elenco delle violazioni, barrare la casella relativa ad una o più infrazioni commesse. La voce "altro" deve essere barrata esclusivamente per tipologie di infrazioni alle norme consortili diverse dalle precedenti (art. 13 del Regolamento), che vanno esplicitate nella riga corrispondente.
- Si ricorda infine che il Consorziato deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla presentazione del modello di autodenuncia.



## Appendice

<b>Statuto CONAI</b>	137
<b>Regolamento CONAI</b>	149
<b>Terminologia</b>	155
<b>Schemi esemplificativi</b>	157
A Consorzi di Filiera – Informazioni per l’adesione	157
B Contributo Ambientale CONAI 1998-2012	160
C Classi di dichiarazione – Periodicità	161
D Classi di dichiarazione – Esempi di variazione	162
E Classi di dichiarazione – Schema delle variazioni	163
F Esempio di fattura inviata da CONAI	164
G Servizio di dichiarazioni on line	165
H Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra attività e moduli	167
<b>Schede tecniche per materiale</b>	168
– Acciaio	169
– Alluminio	171
– Carta	172
– Legno	173
<b>Informativa sulla privacy</b>	174
<b>Calendario 2012 – adempimenti CONAI</b>	176

Testo aggiornato alle modifiche approvate dall'Assemblea del 23 novembre 2011, che hanno interessato i seguenti articoli:

**8** (Sanzioni), **23** (Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione), **25** (Presidente - Vice Presidenti), **28** (Direttore generale), **29** (Rappresentanza legale del Consorzio).

## Titolo I

# Denominazione Sede Durata

### Art. 1

#### (Denominazione - Sede)

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale Imballaggi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "CONAI".
2. Il Consorzio ha sede in Roma.

### Art. 2

#### (Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, con le modalità indicate nell'art. 31, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1.

## Titolo II

# Scopo Oggetto Programma Generale

### Art. 3

#### (Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati

dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.

2. Il CONAI, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché delle previsioni dell'art. 224 del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:
  - a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
  - b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
  - c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 225 di detto decreto legislativo e dall'art. 4 del presente statuto;
  - d) promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
  - e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI di cui alla lettera h) ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal CONAI;
  - f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;
  - g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
  - h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e

posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato "contributo ambientale CONAI";

- i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche definendone gli ambiti di applicazione;
  - l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
  - m) fornisce i dati e le informazioni richiesti dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questo tracciati;
  - n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle Province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
- a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio, nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 238 del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore della stessa;
  - b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
  - c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
4. Il CONAI inoltre, su richiesta dell'Osservatorio di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbia accertato la mancata attivazione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 di detto decreto, e in particolare degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1 del presente articolo, può sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive. L'attività sostitutiva può essere svolta solo per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio richiamati dal comma 1 e in via temporanea e d'urgenza, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali,

opportunamente identificati, per l'organizzazione e (o) integrazione del servizio ritenuto insufficiente, e al CONAI venga corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.

- 5. L'accordo di cui al comma 3 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cui al comma 3, uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il CONAI subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1.
- 6. Il CONAI collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse.
- 7. Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

#### **Art. 4**

##### *(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)*

- 1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
  - a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
  - b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
  - c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
  - d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
  - e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.
- 2. Il Programma generale di prevenzione determina inoltre:
  - a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi indicati nella lettera a).
3. Il CONAI, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e gestione. Una relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è inoltre trasmessa per il parere allo stesso Osservatorio entro il 30 giugno di ogni anno.
  4. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e le eventuali modificazioni e integrazioni allo stesso, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.

### Titolo III

## Consoziati

### Art. 5

#### (Requisiti e numero dei consorziati)

1. Il CONAI è costituito dalle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi. Si considerano:
  - produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  - utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. I produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.
3. Ai soli fini dell'applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 25 del presente statuto le imprese sono ulteriormente distinte:
  - nell'ambito della categoria dei produttori, in due componenti espressione: a) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio; b) delle imprese produttrici di imballaggi. Ciascuna componente della categoria dei produttori è suddivisa in sei sub-componenti, una per ciascuno dei sei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro);
  - nell'ambito della categoria degli utilizzatori, in due componenti espressione: a) dei commercianti e distributori; b) degli utilizzatori diversi dai primi. Questi ultimi sono divisi in tre sub-componenti: utilizzatori alimentari, utilizzatori chimici, altri utilizzatori.
4. Al CONAI devono partecipare le imprese produttrici che aderiscono a uno dei consorzi previsti dall'art. 223, secondo quanto previsto dall'art. 221, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative imprese utilizzatrici di ogni livello fino al consumo. La partecipazione è obbligatoria anche nel caso di mancato riconoscimento di un sistema di cui

alle lettere a) e c) di detto comma 3 o di revoca ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9 del suddetto decreto legislativo.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

### Art. 6

#### (Ammissione dei consorziati – Quote di partecipazione)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda con la quale:
  - dichiara al Consiglio d'amministrazione del CONAI di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, commi 1 e 3, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
  - indica il consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttrice o del cui sistema faccia parte come utilizzatrice.
2. Nella domanda di cui al comma 1 ogni impresa può altresì conferire all'associazione imprenditoriale alla quale aderisce specifica delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi del successivo art. 21, comma 2. Limitatamente alle imprese che rientrano nel limite dimensionale indicato nel comma 4, la delega può anche conseguire a una disposizione dello statuto dell'associazione imprenditoriale che preveda espressamente il conferimento della delega con l'adesione alla stessa.
3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a € 5,16 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di € 100.000,00. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:
  - i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;
  - ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.
4. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di € 500.000,00, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di € 5,16.
5. Ciascun consorzio nella domanda di cui al comma 1 attesta inoltre, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 3 o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

6. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorzio può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita anche in via telematica, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 3 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 4, il consorzio può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 5.
7. Il Consiglio d'amministrazione controlla le domande presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti. Il regolamento di cui all'art. 30 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una domanda con dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 5.
8. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi del precedente comma 6, il consorzio versa al CONAI l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.
9. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.
10. Il regolamento previsto dall'art. 30 o il Consiglio d'amministrazione con proprie deliberazioni possono, ai fini dell'ammissione al CONAI, individuare ulteriori dati o, qualora sussistano obiettive ragioni commerciali e (o) contabili, prevedere criteri forfetari di determinazione dell'importo variabile della quota di partecipazione, nonché approvare modelli standard della domanda di ammissione. I modelli sono inoltrabili, anche per via telematica, sia direttamente sia tramite le associazioni imprenditoriali di categoria alle quali le imprese aderiscono. Il Consiglio d'amministrazione può altresì approvare guide e manuali divulgativi relativi alla partecipazione al CONAI e all'applicazione del contributo ambientale contenenti anche specificazioni delle previsioni statutarie e regolamentari.

#### **Art. 7**

##### ***(Obblighi dei consorziati)***

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio le somme previste dall'art. 14.
2. I consorziati sono altresì obbligati a:
  - a) trasmettere al Consiglio d'amministrazione i programmi, le relazioni, i dati e le notizie il cui invio al CONAI sia previsto dalla legge ovvero sia da questo richiesto attenendo all'oggetto consortile;
  - b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

- c) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;
- d) favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Art. 8**

##### ***(Sanzioni)***

1. L'inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
2. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua i casi di violazione degli obblighi consortili e le relative sanzioni.

#### **Art. 9**

##### ***(Recesso dei consorziati)***

1. Il recesso del consorzio è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni d'ammissione o nel caso in cui il consorzio adotti uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI.
3. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.

#### **Art. 10**

##### ***(Esclusione del consorzio)***

1. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio qualora il consorzio abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio, nel caso in cui sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione ha effetto immediato e, al di fuori dei casi di cessazione dell'attività, deve essere comunicata al consorzio, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 11**

##### ***(Accrescimento della quota)***

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorzio receduto o escluso.

#### **Art. 12**

##### ***(Trasferimento delle quote)***

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa, di fusione e scissione.

## Fondo consortile Contributo Ambientale Esercizio sociale

### Art. 13

#### (Fondo consortile – Fondi di riserva)

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:
  - a) le quote di partecipazione;
  - b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.
2. Sono altresì costituiti specifici Fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'art. 9-*quater* del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. I Fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico per la relativa tipologia di materiale di imballaggio.
3. L'Assemblea può costituire ulteriori Fondi di riserva indivisibili ai sensi dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 14

#### (Contributo ambientale CONAI)

1. Il contributo ambientale CONAI è dovuto ai fini della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), del presente statuto e della copertura delle spese di gestione del Consorzio. Il contributo è determinato dal regolamento previsto dall'art. 30 per ciascun materiale di imballaggio. Per la determinazione e il versamento al CONAI del contributo si applicano i seguenti principi:
  - a) sono a carico dei consorziati i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali venga chiesto, in conformità all'accordo concluso ai sensi del precedente art. 3, comma 3, dalla competente amministrazione di procedere al ritiro, nonché gli oneri per il loro riciclaggio e recupero, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee;
  - b) le somme dovute dai consorziati a fronte dei costi di cui alla lett. a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;
  - c) le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale CONAI

dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorzio che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione di tutte le eventuali successive cessioni, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal CONAI, ovvero la dicitura "contributo ambientale CONAI assolto". In nessun caso sono ammesse in fattura diciture diverse da quest'ultima. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali documenti concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da consegnare al cessionario che li richiede in occasione delle successive cessioni;

d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al consorzio che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un consorzio che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del consorzio cessionario. Il regolamento previsto dall'art. 30 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera m), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;

e) le somme prelevate ai sensi della lett. c) e quelle dovute ai sensi della lett. d) sono versate al CONAI, rispettivamente, dal consorzio percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. concernente la relativa operazione, indicando, in considerazione della tipologia del materiale di imballaggio, il consorzio previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore;

f) le somme prelevate ai sensi della precedente lett. c) sono soggette a vincolo di destinazione e non appartengono al consorzio percettore che, fino al versamento previsto dalla lett. e), ne ha la mera disponibilità precaria;

g) le somme versate al CONAI ai sensi della precedente lett. e) sono da questo incassate in nome e per conto dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri, concluse le convenzioni di cui al comma 2 e salvo quanto previsto nel comma 3, lettere d) ed e), nonché nel comma 4.

2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Per tali fini il contributo è attribuito dal CONAI, con apposite convenzioni, a ciascun consorzio costituito ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dal Programma generale elaborato dal CONAI ai sensi del precedente art. 4 e in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Le convenzioni prevedono:
  - a) l'espressa accettazione da parte di ciascun consorzio delle norme dello statuto e del regolamento del CONAI che disciplinano la determinazione, l'incasso, il versamento e l'utilizzazione del contributo ambientale;
  - b) le modalità di incasso del contributo da parte del CONAI e della sua attribuzione a ciascun consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i fini e nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 2;
  - c) la possibilità per il CONAI di verificare il rispetto:
    - dell'utilizzazione del contributo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
    - degli obiettivi indicati nel comma 2, al termine di ciascun quinquennio;
  - d) all'esito delle verifiche degli obiettivi previste dalla lett. c) del presente comma:
    - le modalità dell'eventuale destinazione di una quota aggiuntiva del contributo ambientale CONAI ai consorzi che abbiano realizzato percentuali di recupero o di riciclaggio superiori a quelle indicate per la loro tipologia di materiale nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152;
    - le modalità di riduzione della quota del contributo riconosciuto ai consorzi che non abbiano raggiunto gli obiettivi percentuali di recupero indicati nel Programma generale per la loro tipologia di materiale;
  - e) l'acquisizione da parte del CONAI, nel caso in cui questo subentri nella conclusione delle intese con gli enti locali ai sensi del precedente art. 3, comma 5, di una quota del contributo ambientale riconosciuto ai consorzi ai quali è subentrato; la quota è determinata dal Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei criteri di contenimento delle spese e di efficienza della gestione, per la copertura dei costi di tale attività. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI, con il vincolo della suddetta destinazione;
  - f) la penale determinata dal regolamento previsto dall'art. 30 nel caso di mancata o incompleta trasmissione al CONAI delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del CONAI in merito al contributo ambientale e alla sua utilizzazione.
4. Una quota del contributo ambientale è in ogni caso acquisita dal CONAI, nella misura determinata secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 30, per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni previste dall'art. 3 del presente statuto e dal versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto anche degli altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI assieme a quelle relative alle quote acquisite ai sensi del comma 3, lettere d) ed e).
5. In via eccezionale, il contributo ambientale CONAI può essere escluso o stabilito in misura forfetaria o ridotta dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento, se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da apposite indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni di una specifica tipologia di imballaggio, nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi.

#### **Art. 15**

##### ***(Esercizio sociale – Bilancio – Rimborsi e contributi di terzi – Divieto di distribuzione degli avanzi)***

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Ai non consorziati possono essere chiesti, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, rimborsi e contributi ai sensi dell'art. 224, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, compresi tra detti terzi i produttori e gli utilizzatori non consorziati nel cui interesse il CONAI effettui il versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o svolga altre attività previste dalla legge.
5. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

## Organi consortili Direttore generale

### Art. 16

#### (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio d'amministrazione;
  - c) il Presidente e i due Vice Presidenti;
  - d) il Collegio dei sindaci.

### Art. 17

#### (Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e da inviare con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento alle associazioni che abbiano esercitato le deleghe previste dall'art. 6, comma 2, nonché, con riferimento alla precedente Assemblea, alle associazioni e ai consorzi delegati ai sensi dell'art. 21, comma 4, secondo periodo, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

### Art. 18

#### (Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a € 5,16 il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori € 5,16 interamente versati.

2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 4, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna Assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'art. 30, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.
3. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

### Art. 19

#### (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio del Consorzio;
  - b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei sindaci, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto;
  - c) determina il compenso dei sindaci e il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfetario delle spese, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo;
  - d) determina l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o a una società di revisione, in quest'ultimo caso conferendole l'incarico e determinandone il compenso ai sensi dell'art. 27;
  - e) delibera sulle modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30, salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lett. l);
  - f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.
2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere al Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.
4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

#### **Art. 20**

##### ***(Assemblea straordinaria)***

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 2, comma 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.
3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'Assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. L'Assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.
4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

#### **Art. 21**

##### ***(Rappresentanza nell'Assemblea)***

1. Il consorzio può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.
2. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressa-

mente indicato dal consorzio nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al CONAI.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.
4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni e i consorzi di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'art. 5, comma 3, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18.

#### **Art. 22**

##### ***(Consiglio d'amministrazione)***

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da ventinove membri, dei quali ventotto eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori quattordici amministratori, di cui due per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi e due per l'intera categoria dei produttori, e alla categoria degli utilizzatori gli altri quattordici amministratori, dei quali sette espressione dei commercianti e dei distributori. Il ventinovesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.
2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai ventotto membri eletti dall'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo Consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare uno degli altri Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata dal

Collegio dei sindaci. Se vengono a cessare anche tutti i sindaci o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri e, se del caso, dei nuovi sindaci, è immediatamente convocata anche da un solo consorzio.

## Art. 23

### (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:
  - a) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 nonché il Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3;
  - b) deliberare in merito alla conclusione dell'accordo di programma quadro ai sensi dell'art. 3, comma 3;
  - c) deliberare l'effettuazione dell'attività sostitutiva prevista dall'art. 3, comma 4;
  - d) deliberare sulla conclusione delle convenzioni locali nell'ipotesi dell'art. 3, comma 5;
  - e) deliberare in merito allo svolgimento della funzione di coordinamento con la gestione di altri rifiuti prevista dall'art. 3, comma 2, lett. i);
  - f) deliberare in merito alle convenzioni previste dall'art. 14, comma 2;
  - g) deliberare in merito alle verifiche, alle destinazioni, alle riduzioni e alle acquisizioni previste dall'art. 14, comma 3, lettere c), d) ed e);
  - h) ferma per ogni altra modificazione la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), approvare, se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative alla determinazione del contributo ambientale CONAI e alle modalità del suo versamento, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14 e tenuto conto dei reali costi sostenuti;
  - i) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del CONAI, deliberare, qualora siano superati a livello nazionale gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 4, eventuali forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta di detto decreto;
  - l) destinare i fondi di cui all'art. 13, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto;
  - m) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
  - n) approvare il bilancio preventivo annuale;
  - o) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente e i Vice Presidenti stabilendone i compensi e indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo;
3. Spetta altresì al Consiglio d'amministrazione:
  - a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei consorziati e deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli stessi;
  - b) determinare le modalità procedurali per l'applicazione ai consorziati delle sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto e fissarne altresì i criteri nel caso delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento indicato nell'art. 30;
  - c) determinare gli assetti organizzativi e le modalità della gestione amministrativa del CONAI;
  - d) assumere e licenziare il personale dirigente;
  - e) curare la comunicazione ai ministeri e alle autorità competenti di eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo;
  - f) valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno dai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente all'elenco dei consorziati, e dai produttori che adottano uno dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto, unitamente all'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema, assumendo a riguardo, se del caso, le opportune deliberazioni;
  - g) valutare i piani specifici presentati dai soggetti di cui alla precedente lett. f);
  - h) deliberare la conclusione, con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva UE 94/62, di eventuali accordi volti a perseguire in regime di reciprocità la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;
  - i) deliberare la conclusione, con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo, di accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari;
  - l) deliberare la conclusione, con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese, anche estere, di accordi temporanei volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al CONAI e (o) alle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi;
  - m) deliberare in merito allo svolgimento delle funzioni in materia di imballaggio e rifiuti di imballaggio indicate all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), g), l), m), n);

- n) deliberare la partecipazione a enti e società, purché nella misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto consortile;
  - o) assumere le deliberazioni su materie specificamente assegnate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento previsto dall'art. 30;
  - p) deliberare in merito alla comunicazione istituzionale del CONAI e alle campagne locali di comunicazione;
  - q) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare a un Comitato esecutivo le attribuzioni indicate nel comma 3, salva in ogni caso la facoltà di determinare il contenuto, i limiti – tali comunque da escludere le decisioni relative a operazioni strategiche – e le modalità di esercizio della delega, nonché avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Comitato esecutivo esercita i poteri delegati e riferisce al Consiglio d'amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo e, in genere, sull'attività svolta.
  5. Il Comitato esecutivo è composto da quattordici amministratori, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti che ne fanno parte di diritto. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati scegliendoli in modo che, tenuto conto della rappresentatività dei componenti di diritto:
    - sette siano espressione della categoria dei produttori, di cui uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e il settimo per l'intera categoria dei produttori;
    - sette siano espressione della categoria degli utilizzatori, suddivisi tra le due relative componenti di cui all'art. 5, comma 3, in maniera che, alternativamente a ogni elezione del Comitato esecutivo, quattro appartengano a una componente e tre all'altra.
  6. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.
  7. Il Consiglio d'amministrazione può altresì delegare al Presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare al Presidente, ai Vice Presidenti, ad altri Consiglieri e al Direttore generale specifici incarichi.

#### **Art. 24**

##### ***(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)***

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-

menti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno venti dei suoi componenti.
3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

#### **Art. 25**

##### ***(Presidente – Vice Presidenti)***

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione Assembleare. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati, il Consiglio d'amministrazione e il Comitato esecutivo, coordinandone i lavori;
  - b) si assicura che a tutti i partecipanti siano fornite adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
  - c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione e dal Comitato esecutivo;
  - d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo;
  - e) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
  - f) cura, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio d'amministrazione, i rapporti del CONAI con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi;
  - g) conferisce procure per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Consiglio d'amministrazione elegge due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione Assembleare secondo i seguenti criteri:
  - qualora il Presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due Vice Presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle relative componenti di cui all'art. 5, comma 3;
  - qualora il Presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un Vice Presidente deve essere scelto tra gli amministratori

che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro Vice Presidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'art. 5, comma 3 alla quale non appartiene il Presidente.

5. Nei rapporti con i terzi il Presidente può avvalersi, in specifiche circostanze, di uno o di entrambi i Vice Presidenti. In ogni caso, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

#### **Art. 26** **(Collegio dei sindaci)**

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono così nominati: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Se il controllo contabile è affidato dall'Assemblea al Collegio sindacale tutti i sindaci devono essere iscritti in tale registro, salvo quelli di nomina ministeriale.
2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.
3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale riferisce altresì all'Assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo.
5. I sindaci nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.
6. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe nel rispetto di quanto previsto a riguardo dall'art. 24, comma 1.

#### **Art. 27** **(Controllo contabile)**

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile:
  - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze

delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano;

- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede del Consorzio.
  4. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o alla società di revisione. In quest'ultimo caso ne conferisce l'incarico sentito il Collegio sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
  5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
  6. L'incarico alla società di revisione può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale.

#### **Art. 28** **(Direttore generale)**

1. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione del Consorzio, lo dirige e provvede alla sua attività ordinaria. Il Direttore generale:
  - a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
  - b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio; gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
  - c) gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; provvede alle assunzioni e ai licenziamenti con l'esclusione dei dirigenti;
  - d) coadiuva l'Organo amministrativo competente nell'elaborazione e aggiornamento del Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4 e del Piano specifico previsto dall'art. 4, comma 3;
  - e) applica ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 e disciplinate dal regolamento indicato nell'art. 30 secondo le modalità e i criteri determinati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b);
  - f) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, i consorzi e i soggetti previsti dagli artt. 223 e 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi;
  - g) provvede alla trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e approvato dal Consiglio d'amministrazione o, su sua delega, dal Comitato esecutivo.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto.

### **Art. 29**

#### *(Rappresentanza legale del Consorzio)*

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.
2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.
3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, ha i poteri di rappresentanza necessari per lo svolgimento delle funzioni indicate nell'art. 28 e, in tale ambito, può anche rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti; può altresì ricevere dal Presidente procure per singoli atti o categorie di atti non inerenti ai suoi poteri statutari.

## Titolo VI

# Scioglimento del Consorzio Regolamento Disposizioni finali

### **Art. 30**

#### *(Regolamento)*

1. È approvato un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento, che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

### **Art. 31**

#### *(Liquidazione – Scioglimento)*

1. Qualora il Consorzio si scioglia e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 2, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

### **Art. 32**

#### *(Vigilanza)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

### **Art. 33**

#### *(Rinvio alle disposizioni del codice civile)*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

## Titolo VII

# Disposizioni di coordinamento

### **Art. 34**

#### *(Deleghe associative)*

1. Le deleghe per la partecipazione al CONAI rilasciate alle associazioni imprenditoriali prima delle modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea dei consorziati di aprile 2008 conferiscono la rappresentanza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21 qualora non contengano limitazioni temporali.
2. È fatta salva la revoca della delega a norma di statuto.

# Regolamento CONAI

Testo aggiornato alle modifiche approvate dalle Assemblee del 19 aprile e del 23 novembre 2011, che hanno interessato i seguenti articoli:

- 2** (*Ammissione dei consorziati*), commi 3, 4, 5, 6;  
**3** (*Quote di partecipazione*), comma 1; **4** (*Prelievo del contributo ambientale CONAI*), commi 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12;  
**6** (*Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale*), comma 3; **9** (*Elezion assembleare degli amministratori. Voto per liste*), commi 3, 5, 6; **12** (*Interessi di mora*), commi 3, 4;  
**13** (*Sanzioni*), commi 2, 3, 6, 7, 8; **14** (*Applicazione delle sanzioni*), comma 1; **15** (*Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI*), commi 1, 2; **16** (*Fallimento*), commi 1, 3;  
**17** (*Disposizioni finali*).

## Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 30 dello statuto per l'applicazione di quest'ultimo e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

## Art. 2 (Ammissione dei consorziati)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda contenente le indicazioni e i dati previsti dall'art. 6 dello statuto nonché quelli richiesti dal successivo comma 2. La domanda va presentata anche tramite mezzi elettronici e (o) telematici al Consiglio d'amministrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante e può essere inoltrata anche attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisca, che può sottoscriverla in presenza di delega scritta conferitale ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto. In tal caso la delega, se conferita autonomamente, deve essere allegata alla domanda.
2. Oltre a quelli previsti statutariamente, la domanda deve contenere i dati indicati nel relativo modello di cui al comma 4.
3. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto ai fini della determinazione della quota di partecipazione.
4. La domanda e la dichiarazione previste dai commi 1 e 3 devono essere conformi ai modelli approvati dal Consiglio d'amministrazione o su delega di questo dal Comitato esecutivo.

5. Le imprese aventi sede fuori dal territorio nazionale (imprese estere) possono presentare la domanda di iscrizione al CONAI in relazione ai loro imballaggi destinati all'immissione al consumo nel territorio nazionale in conformità all'apposito modello approvato dal Consiglio d'amministrazione o su delega di questo dal Comitato esecutivo. Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione o su delega di questo dal Comitato esecutivo.
6. Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa che ha presentato la domanda di ammissione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

## Art. 3 (Quote di partecipazione)

1. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto:
  - i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni richiamati con riguardo all'importo variabile della quota dei commercianti e dei distributori dall'art. 6, comma 3, punto ii), dello statuto, e in relazione alla soglia di esenzione dall'importo variabile dal comma 4 di detto art. 6, sono quelli risultanti dalla voce A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento della presentazione della domanda di ammissione. Qualora la voce comprenda anche ricavi di vendite non effettuate nel territorio nazionale l'importo di tali ricavi è separatamente indicato e sottratto dal totale della voce nella attestazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto. Per la determinazione di detti ricavi fanno riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni, limitatamente alla formazione della voce sopra indicata, anche gli imprenditori non soggetti a detta disciplina;
  - i costi degli acquisti, anche all'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi richiamati dall'art. 6, comma 3, punto ii), relativamente all'importo variabile della quota di partecipazione degli addetti al riempimento, degli utenti di imballaggi e degli importatori di imballaggi pieni sono quelli risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o comunque nelle scritture contabili dell'impresa dichiarante. Gli imballaggi pieni il cui costo non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro valore normale determinato applicando le previsioni dell'art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (o) in base ai criteri forfetari previsti dal

Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo dal Comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto;

- per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio indicato nel comma 1, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
  3. Qualora un'impresa abbia versato la quota di partecipazione senza aver presentato la domanda di cui al comma 1 il versamento avvia comunque la procedura di ammissione, con l'applicazione delle previsioni degli articoli 5 e 6 dello statuto e 2 e 3 del presente regolamento.
  4. Nessun ulteriore versamento del consorzio o rimborso del CONAI è dovuto, né alcuna sanzione è applicabile nel caso in cui della quota di partecipazione sia stato versato l'importo fisso ma dell'importo variabile sia stato omesso il versamento o sia stato determinato e (o) versato in misura errata, per difetto o per eccesso, sempre che la relativa differenza non ecceda l'importo di € 30,00.
  5. In ogni caso, la quota di partecipazione spettante al consorzio è determinata sulla base di quanto effettivamente versato al Consorzio e da questo trattenuto.
  6. Le previsioni dei commi 3 e 4 si applicano dalla data di costituzione del CONAI.

#### Art. 4

##### *(Prelievo del contributo ambientale CONAI)*

1. In applicazione dei principi e delle previsioni dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 dello statuto, il contributo ambientale è così determinato:

Materiale	Contributo (Euro/t)
Acciaio	31,00
Alluminio	45,00
Carta	14,00
Legno	8,00
Plastica	120,00
Vetro	17,82

2. In calce al presente regolamento sono riportati per ciascun materiale gli importi in precedenza eventualmente stabiliti e i relativi periodi di applicazione.
3. Gli importi indicati nel comma 1 possono essere variati per uno o più materiali dal Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 effettuata con congruo anticipo secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo art. 5. Il Consiglio d'amministrazione delibera per ciascuna tipologia di materiale sulla base dei costi concretamente sostenuti e giustificati alla luce dei criteri statutari di economicità ed efficienza. In caso di aumento di uno degli importi questo è deliberato, tenuto conto delle esigenze di stabilità del contributo, per un periodo di regola almeno triennale e ogni variazione, anche in

diminuzione, è normalmente resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Le modalità tecniche di applicazione del contributo sono deliberate in qualsiasi momento, con riguardo a uno o più materiali, dal Consiglio d'amministrazione o su delega di questo dal Comitato esecutivo.

4. Per tutte le tipologie di materiale si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
  - dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
  - del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiari tale.
5. L'autoprodotto è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.
6. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una cessione rientrante nel comma 4, il contributo ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera iscritta ai sensi dell'art. 2, comma 5. Gli imballaggi pieni importati o acquistati fuori dal territorio nazionale o comunque acquisiti per l'immissione al consumo il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.
7. Per gli imballaggi compositi costituiti in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) si considera materiale di prevalente rilievo quello dal peso più elevato, considerato singolarmente ciascun materiale. All'intero imballaggio si applica il contributo ambientale CONAI proprio del materiale prevalente.
8. Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti autonome (multimateriali) sono dovuti i contributi ambientali CONAI propri di ogni componente.
9. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nelle fatture sia riportata la sola dicitura "contributo ambientale CONAI assolto", il cedente deve fornire per singola "referenza", su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio.
10. L'esenzione del contributo ambientale CONAI prevista nel caso di cessione da parte di un utilizzatore di un imballaggio pieno fuori dal territorio nazionale si applica, con procedura ordinaria, successivamente alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al CONAI sulla base della modulistica da questo predisposta; la domanda di rimborso è accompagnata dalla documentazione idonea indicata nelle guide o nei manuali previsti dall'art. 6, comma 10, dello statuto. È ammessa la compensazione a conguaglio con i contributi ambientali

CONAI altrimenti dovuti. Il consorzio esportatore può tuttavia utilizzare una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il Comitato esecutivo, determina con propria delibera le modalità applicative del presente comma.

11. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorzio percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene e il relativo consorzio al quale aderisca o del cui sistema faccia parte. Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere comunicati al CONAI, mediante il modello di dichiarazione approvato dal Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo dal Comitato esecutivo, con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione; gli stessi importi devono, quindi, essere versati al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei sei conti correnti bancari del CONAI, ognuno relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o su altri conti eventualmente aperti e destinati alle procedure semplificate, i cui dati identificativi sono portati a conoscenza dei consorziati con mezzi idonei.
12. La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal consorzio sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.

#### **Art. 5** *(Convenzioni con i consorzi)*

1. Le convenzioni che disciplinano l'attribuzione del contributo ambientale CONAI ai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono concluse per iscritto in applicazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 14, commi 2, 3 e 4, dello statuto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. f, dello statuto le convenzioni prevedono che, previo avviso al consorzio e concessione di un termine per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, se ancora possibile, si applichi una penale non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00.

#### **Art. 6** *(Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale)*

1. Il contributo ambientale CONAI relativo a ciascuna tipologia di materiale è acquisito dal CONAI, entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa pari a € 520.000,00, e a una quota percentuale che non può essere superiore al 20% del totale degli importi versati al CONAI ai sensi del precedente art. 4, comma 11.
2. La rimanente parte del contributo ambientale CONAI è versata dal CONAI ai consorzi con modalità e tempi che consentano il migliore funzionamento dei consorzi e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi assunti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine il Consiglio d'amministrazione assume apposite deliberazioni applicative.
3. Il Consiglio d'amministrazione determina per ciascun esercizio la quota percentuale prevista dal comma 1, nel rispetto della percentuale massima ivi indicata e sulla base del relativo bilancio preventivo approvato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. n), dello statuto.

#### **Art. 7** *(Pariteticità del voto assembleare di produttori e utilizzatori)*

1. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 4, dello statuto, qualora in occasione di un'Assemblea a una delle categorie di consorziati (produttori e utilizzatori) spetti nell'insieme un numero di voti inferiore a quello spettante all'altra il Presidente dell'Assemblea le attribuisce gli ulteriori voti necessari a raggiungere la parità tra le due categorie secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dello statuto.
2. I voti aggiuntivi così attribuiti sono ripartiti, anche per frazioni di voto, fra tutti gli appartenenti alla categoria in proporzione ai voti a ciascun consorzio spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.

#### **Art. 8** *(Rappresentanza in Assemblea)*

1. Nel caso di conferimento della rappresentanza alle associazioni imprenditoriali di categoria e ai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, ai quali le imprese aderiscono questi attestano sotto la loro responsabilità l'autenticità della sottoscrizione delle deleghe da parte degli associati e la conformità all'originale delle copie eventualmente trasmesse tramite telefax. Il CONAI può sempre verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e chiedere la presentazione dell'originale della delega, non considerandola valida in caso di esito negativo della verifica e non consentendo il voto per delega in mancanza dell'originale.

## Art. 9

### *(Elezione assembleare degli amministratori. Voto per liste)*

1. L'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione di nomina Assembleare avviene sulla base di liste formate con le candidature presentate dalle associazioni imprenditoriali di categoria e dai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, da uno o più consorziati che rappresentino almeno il 3% dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.
2. Le candidature devono essere presentate al CONAI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e devono indicare l'appartenenza del candidato a una delle categorie e delle componenti indicate nel comma successivo. Ogni legittimato ai sensi del comma 1 può presentare un numero di candidature non superiore al numero degli amministratori che devono essere espressione della componente alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, dell'intera categoria. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria o componente. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Le candidature ricevute entro il termine indicato nel precedente comma sono riunite, a cura del Presidente del Consorzio, in undici gruppi relativi ai candidati dell'intera categoria dei produttori e delle componenti delle categorie dei produttori e degli utilizzatori sotto indicate:  
**Produttori**
  - 1) intera categoria
  - 2) acciaio
  - 3) alluminio
  - 4) carta
  - 5) legno
  - 6) plastica
  - 7) vetro**Utilizzatori**
  - 8) commercianti e distributori
  - 9) utilizzatori alimentari
  - 10) utilizzatori chimici
  - 11) altri utilizzatori
4. Le liste da 1 a 7 devono contenere almeno due candidati, la lista 8 almeno 7 candidati, la lista 9 almeno 4 candidati, la lista 10 almeno 2 candidati, la lista 11 almeno 1 candidato. Qualora le candidature ricevute entro il termine indicato nel comma 2 non siano sufficienti a esprimere per ciascuna componente o per la lista n. 1 il numero di candidati sopra indicato, tale numero deve essere raggiunto con candidature espresse dal Consiglio d'amministrazione del CONAI. In nessun altro caso il Consiglio d'amministrazione può esprimere proprie candidature.
5. Le candidature e le liste con esse formate devono essere depositate, a cura del Presidente, presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea affinché tutti

i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature possano prenderne visione. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle liste sul sito web del CONAI.

6. Il Consiglio d'amministrazione determina le procedure di voto, nel rispetto delle regole indicate dallo statuto e delle modalità operative fissate dal presente articolo, assicurando che ciascuna lista sia contraddistinta da colori e (o) altri segni distintivi idonei
7. Ciascun consorziato può votare per la sola lista formata dai candidati della componente della categoria alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, per quelli della lista 1 ed esprime un numero di preferenze pari al numero di amministratori che, a norma di statuto, devono essere espressione di tale componente o spettano all'intera categoria dei produttori (due).
8. Risultano eletti quali componenti del Consiglio d'amministrazione i candidati che hanno ottenuto, in ognuna delle undici liste, il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di amministratori che, a norma di statuto, deve essere espressione della categoria o della componente alla quale la lista si riferisce. In caso di parità fra candidati, si procede, nel corso della stessa Assemblea e con le stesse modalità di voto, ad un turno di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il primo in ordine di presentazione della candidatura o, in subordine, il più anziano di età.

## Art. 10

### *(Libri obbligatori)*

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il CONAI deve tenere:
  - 1) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria e la componente della categoria di appartenenza, la quota di partecipazione e i versamenti a tale titolo eseguiti;
  - 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
  - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci;
  - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se questo esiste.
2. All'aggiornamento del libro di cui al precedente punto 1 si provvede sulla base delle delibere di ammissione del Consiglio d'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 6 dello statuto.
3. I libri indicati nei numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel numero 4 a cura del Collegio dei sindaci, il libro indicato nel numero 5 a cura del Comitato esecutivo.
4. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.

5. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il libro di cui al numero 1 può essere conservato anche solo sotto forma di registrazione su supporto informatico, sempre che le registrazioni possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal CONAI e che ne sia effettuata copia su supporto ottico in occasione dell'Assemblea dei consorziati, ove è posta agli atti.
6. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2 del comma 1. Eguale diritto spetta ai rappresentanti dei consorzi e delle associazioni imprenditoriali di cui all'art. 17, comma 1, dello statuto.

#### **Art. 11** **(Controlli)**

1. Gli uffici del CONAI possono in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare, salvo altri, dell'obbligo di prelevare e versare al Consorzio il contributo ambientale CONAI. La risposta del consorziato deve pervenire in forma scritta al Consorzio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il Comitato esecutivo, può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni. L'impresa consente alle persone incaricate dal CONAI di procedere, in orari di ufficio, a controlli, ispezioni dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva, funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente comma 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. L'impresa può chiedere che il controllo sia eseguito su incarico del CONAI, da una delle società esterne indicate nella comunicazione preventiva di cui al presente comma che si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti: in tal caso gli eventuali costi aggiuntivi determinati dai maggiori oneri della verifica sono a carico dell'impresa richiedente.
3. I risultati, anche se negativi, dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro 30 giorni dal termine di esecuzione degli stessi.
4. Il consorziato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3, comunica al CONAI, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di aver posto in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi consortili in relazione ai quali è risultato inadempiente, ovvero contesta in tutto o in parte i risultati del controllo presentando a riguardo documenti e memorie difensivi. La mancata comunicazione entro il suddetto termine si considera quale accettazione dei risultati del controllo.

#### **Art. 12** **(Interessi di mora)**

1. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare al CONAI interessi di mora calcolati al relativo tasso sotto indicato:
  - Euribor medio a 1 mese, per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza;
  - Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento delle somme dovute.
2. A prescindere dalla data di scadenza del pagamento degli importi di cui al precedente art. 4, comma 11, non verranno applicati interessi di mora per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Non si applicano gli interessi di mora determinati ai sensi del comma 1 qualora il mancato versamento delle somme dovute al Consorzio sia dipeso dall'assoggettamento a procedure concorsuali dell'utilizzatore al quale il contributo ambientale è stato addebitato senza che questi abbia provveduto al pagamento. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il Comitato esecutivo, può deliberare una riduzione o la non applicazione degli interessi di mora anche nell'ipotesi in cui il mancato versamento delle somme dovute sia dipeso dal verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili. In ogni caso è necessario il previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del contributo.
4. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il Comitato esecutivo, previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del credito, può cedere in tutto o in parte i crediti complessivamente non superiori, con riferimento a ciascuna impresa, a € 1.000,00 sempre che ne sia già stato sollecitato, nelle forme più idonee, il pagamento.

#### **Art. 13** **(Sanzioni)**

1. Qualora non sia stato versato in tutto o in parte l'importo della quota di partecipazione il diritto di voto in Assemblea del consorziato inadempiente è automaticamente sospeso.
2. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni:
  - a) omessa applicazione del contributo ambientale;
  - b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;

- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre trenta giorni dal termine di scadenza;
- d) infedele dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui al precedente art. 4, comma 10.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al:
- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a € 500 non si procede alla irrogazione della stessa, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio d'amministrazione;
  - 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2, lett. e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) o b).
5. Le sanzioni pecuniarie previste dal precedente comma 3 sono ridotte della metà nel caso in cui, in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, risulti accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
6. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento possono essere comminate sanzioni pecuniarie non superiori a € 250.000,00, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa e della comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 11, comma 4, se il consorzio ha ricevuto quella del Consorzio prevista dal comma 3 di tale articolo.
7. Le sanzioni irrogate sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del successivo art. 14, comma 2.
8. Ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti ai sensi del precedente art. 12, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando e dichiarando il contributo dovuto e versando il contributo ambientale prelevato con le modalità di cui all'art. 4, comma 11, entro trenta giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.
9. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

#### **Art. 14**

##### *(Applicazione delle sanzioni)*

1. Le sanzioni sono irrogate sulla base dei documenti e delle memorie presentate.
2. La sanzione è comunicata al consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avvertenza della riduzione prevista dall'art. 13, comma 7.

#### **Art. 15**

##### *(Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI)*

1. In conseguenza delle violazioni previste dall'art. 13 il Consiglio d'amministrazione può disporre che il contributo ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente.
2. In tali casi il Consiglio d'amministrazione determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa.

#### **Art. 16**

##### *(Fallimento)*

1. Il consorzio al quale il cessionario obbligato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), dello statuto non abbia pagato una o più fatture può chiedere al CONAI, in caso di fallimento del cessionario, l'esonero dal versamento della metà del relativo contributo ambientale, ferma la necessità della liquidazione e della comunicazione previste dal precedente art. 4, comma 11.
2. Alla richiesta del consorzio deve essere allegata copia della comunicazione del curatore di ammissione del credito al passivo della procedura del cessionario fallito.
3. Il CONAI, verificata la regolarità della richiesta del consorzio e ricevuto il pagamento della metà del contributo comunque dovuta, rimette il debito relativo all'altra metà del contributo e dichiara estinta l'obbligazione, dandone tempestiva comunicazione al consorzio richiedente. Qualora quest'ultimo non abbia ancora versato la metà del contributo ambientale in ogni caso dovuta, il CONAI gli comunica la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e che questa verrà accettata non appena il consorzio avrà adempiuto la propria obbligazione. Può essere concordato, tenuto conto dell'entità dell'obbligazione nonché delle dimensioni e di altri fattori dell'impresa, il versamento di quanto dovuto in più rate, senza applicazione di interessi.

#### **Art. 17**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Tutte le comunicazioni disposte dallo statuto e dal presente regolamento possono essere effettuate, oltre che con raccomandata a.r. o con quant'altro espressamente previsto, con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

## Autoconsumo

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

## Autoproduttore

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

## Consorzi di Filiera

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

### Consorzio Nazionale Acciaio

**CIAL** – Consorzio Imballaggi Alluminio;

**COMIECO** – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosa;

**RILEGNO** – Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

**CO.RE.PLA.** – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica;

**CO.RE.VE.** – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto:

“a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; [...]

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

## Consumatore

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

## Detentore di rifiuti

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

## Gestione dei rifiuti

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto,

il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.”

## Imballaggi pieni

In questa Guida col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce all’alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

## Imballaggio primario (o per la vendita)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

## Imballaggio secondario (o multiplo)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

## Imballaggio terziario (o per il trasporto)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

## Imballaggio composito (poliaccoppiato)

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, ecc.

## Imballaggio multimateriale

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell’imballaggio poliaccoppiato, in que-

sto caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), ecc.

### **Prima cessione**

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore" oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

### **Primo utilizzatore di imballaggi**

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

### **Produttori di imballaggi**

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

### **Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

### **Raccolta**

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

### **Recupero dei rifiuti generati da imballaggio**

Secondo quanto disposto dall'art. 218 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta dello stesso Decreto.

### **Recupero energetico dei rifiuti di imballaggio**

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

### **Riciclaggio di imballaggi**

È il ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia (art. 218, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06).

### **Rifiuto di imballaggio**

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

### **Riutilizzo di imballaggi**

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'art. 218, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

### **Utilizzatore di imballaggi**

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

### **Utilizzatore di imballaggi successivo al primo**

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

# Schemi esemplificativi

## A Consorzi di Filiera – Informazioni per l'adesione

### Consorzio Nazionale Acciaio

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati (ordinari)</b> Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi e/o semilavorati e fabbricanti di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento (autoproduttori); utilizzatori committenti di imballaggi in acciaio in conto lavorazione; utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni; produttori di imballaggi in materiale composito (poliaccoppiati) a prevalenza acciaio.</p> <p><b>Aggiunti</b> Tutti i soggetti diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore realizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.</p>	<p>La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, calcolata in percentuale sul fatturato italiano dell'anno precedente relativo agli imballaggi in acciaio prodotti o importati.</p>	<p>info@consorzio-acciaio.org tel. 02.3980081 www.consorzio-acciaio.org</p>

### Cial

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati</b> Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio. Devono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza alluminio.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento. Possono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi con alluminio non prevalente.</p>	<p>La quota di partecipazione è calcolata in percentuale sulla quantità in peso, di materiale o di imballaggio, immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.</p>	<p>consorzio@cial.it tel. 02.540291 www.cial.it</p>

## Comieco

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati (ordinari)</b> Fornitori di materiali di imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti; produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza carta.</p> <p><b>Volontari</b> Produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza diversa da carta; utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra cellulosa e al loro riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa; piattaforme di lavorazione macero (recuperatori); produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa; enti ed associazioni, diversi dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.</p>	<p>La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.</p>	<p>desimone@comieco.org tel. 02.55024238 www.comieco.org</p>

## Rilegno

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati</b> Fornitori di materiale per imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti (anche se si tratta di imballaggi composti-multimateriale-compositi).</p> <p><b>Volontari</b> Enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggi.</p> <p><b>Soci sostenitori</b> Operatori economici che intendono sostenere l'attività consortile.</p>	<p>La quota di partecipazione al Fondo Consortile viene calcolata in percentuale sul volume d'affari, dell'anno precedente la richiesta di adesione, relativo alla vendita di imballaggi di legno e/o materiali per imballaggi di legno, prodotti o importati, destinati al mercato nazionale.</p>	<p>info@rilegno.org tel. 0547.672946 www.rilegno.org</p>

## Co.Re.Pla

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati</b> Produttori e importatori di materie prime per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi plastici e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni; aziende che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.</p>	<p>Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi plastici (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale (<i>per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati</i>);</li><li>• le tonnellate di imballaggi plastici autoprodotti (inclusi gli imballaggi vuoti importati ed utilizzati direttamente) e di quelli importati pieni (<i>per gli utilizzatori</i>);</li><li>• le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica riciclati (<i>per le aziende che riciclano rifiuti d'imballaggio in plastica</i>).</li></ul>	<p>consorziati@corepla.it tel. 02.76054230 www.corepla.it</p>

## Co.Re.Ve

Soggetti*	Criteri calcolo quote di adesione	Contatti
<p><b>Obbligati (ordinari)</b> Produttori di materiale di imballaggio in vetro; produttori di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che producono imballaggi e provvedono al riempimento; utilizzatori che importano imballaggi pieni.</p> <p><b>Aggiunti I</b> soggetti, diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore razionalizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.</p>	<p>Le quote di partecipazione sono calcolate in percentuali sull'ammontare delle vendite nazionali (pari al valore degli imballaggi in vetro prodotti e riempiti e/o delle importazioni di materiale da imballaggio in vetro o di contenitori in vetro vuoti, effettuate nell'anno precedente).</p>	<p>coreve@coreve.it tel. 02.48012961 www.coreve.it</p>

(\*) Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.  
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

## B Contributo Ambientale CONAI 1998-2012

### Procedura ordinaria

Periodo*	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Vetro
1998	Lire/kg 30	100	30	5	140	5
1999	Lire/kg 30	100	30	5	140	5
2000	Lire/kg 30	100	30	5	140	<b>5/10<sup>(1)</sup></b>
2001	Lire/kg 30	<b>50</b>	30	5	140	10
	Euro/ton 15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
2002-03-04	Euro/ton 15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
2005	Euro/ton 15,49	25,82	15,49	<b>4,00</b>	72,30	5,16
2006	Euro/ton 15,49	25,82	15,49	4,00	72,30	5,16
2007	Euro/ton 15,49	25,82	30,00	4,00	72,30	<b>10,32</b>
2008	Euro/ton 15,49	25,82	<b>30,00/22,00<sup>(2)</sup></b>	4,00	72,30	10,32
2009	Euro/ton 15,49	25,82	22,00	<b>8,00</b>	<b>105,00/195,00<sup>(3)</sup></b>	10,32
2010	Euro/ton <b>15,49/31,00<sup>(4)</sup></b>	<b>25,82/52,00<sup>(5)</sup></b>	22,00	8,00	<b>195,00/160,00<sup>(6)</sup></b>	15,82
2011	Euro/ton 31,00	52,00	22,00	8,00	<b>160,00/140,00<sup>(7)</sup></b>	17,82
2012	Euro/ton 31,00	<b>45,00</b>	<b>14,00</b>	8,00	<b>120,00</b>	17,82

\* Da ottobre 1998.

(1) Il Contributo **vetro** è passato da 5 lire/kg a 10 lire/kg dal 1° aprile 2000.

(2) Il Contributo **carta** è passato da 30,00 Euro/ton a 22,00 Euro/ton dal 1° luglio 2008.

(3) Il Contributo **plastica** è passato da 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton dal 1° gennaio 2009 e a 195,00 Euro/ton dal 1° luglio 2009.

(4) Il Contributo **acciaio** è passato da 15,49 Euro/ton a 31,00 Euro/ton dal 1° aprile 2010.

(5) Il Contributo **alluminio** è passato da 25,82 Euro/ton a 52,00 Euro/ton dal 1° maggio 2010.

(6) Il Contributo **plastica** è passato da 195,00 Euro/ton a 160,00 Euro/ton dal 1° luglio 2010.

(7) Il Contributo **plastica** è passato da 160,00 Euro/ton a 140,00 Euro/ton dal 1° luglio 2011.

In evidenza le variazioni intervenute.

### Procedure semplificate per importazioni di imballaggi pieni

Periodo*	% sul valore importazioni	% sul valore importazioni (prodotti alimentari)	% sul valore importazioni (prodotti non alimentari)	Peso degli imballaggi importati (Euro/ton) (peso lordo-peso netto merci)
1998-1999	0,15%	-	-	60 lire/kg
2000-2001	-	0,10%	0,05%	60 lire/kg
2002	-	0,10%	0,05%	30,99 Euro/ton
2003-2004-2005-2006	-	0,10%	0,05%	<b>31,00 Euro/ton</b>
2007-2008	-	0,10%	0,05%	<b>35,00 Euro/ton</b>
2009 fino al 30 giugno	-	0,10%	0,05%	<b>40,00 Euro/ton</b>
2009 dal 1° luglio	-	<b>0,14%</b>	<b>0,07%</b>	<b>63,00 Euro/ton</b>
2010	-	0,14%	0,07%	63,00 Euro/ton
2011	-	<b>0,14%/0,13%<sup>(1)</sup></b>	0,07%	<b>53,00/48,00 Euro/ton<sup>(2)</sup></b>
2012	-	<b>0,10%</b>	<b>0,05%</b>	<b>40,00 Euro/ton</b>

\* Da ottobre 1998.

(1) L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.

(2) Il Contributo forfetario sulla tara delle merci importate è passato da 63,00 Euro/ton a 53,00 Euro/ton dal 1° gennaio 2011 e a 48,00 Euro/ton dal 1° luglio 2011.

In evidenza le variazioni intervenute.

# C Classi di dichiarazione – Periodicità

## Periodicità

### ❖ Procedura ordinaria (modulo 6.1; 6.2 – quadro 3; 6.10)

#### A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a **26,00 Euro**.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

#### B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a **310,00 Euro**.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a **31.000,00 Euro**.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

#### D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre **31.000,00 Euro**.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

### ❖ Procedura semplificata (modulo 6.2 – quadro 4)

#### A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a **52,00 Euro**.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

#### B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a **310,00 Euro**.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a **31.000,00 Euro**.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

#### D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre **31.000,00 Euro**.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

### ⋮ Attenzione

- Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
- La periodicità non si cambia in corso d'anno.
- La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.
- Solo per il modulo 6.10 il Consorziato deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.
- Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati nei campi 4.1, 4.2 e 4.3 del modulo 6.2.
- Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

## D Classi di dichiarazione – Esempi di variazione

### Esempi di variazione

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione e le procedure connesse. Negli esempi si suppone, per semplicità, che l'azienda modifichi la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente, senza scegliere opzioni diverse.

#### ❖❖ A. Da fascia di esenzione a classe di dichiarazione annuale

L'impresa, al termine dell'anno in esenzione per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 26,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno in esenzione sia il 2011, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2012 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2011, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Entro il 20 gennaio del 2013 l'impresa presenterà la dichiarazione annuale in riferimento al 2012.

#### ❖❖ B. Da classe di dichiarazione annuale a fascia di esenzione

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 26,00 Euro per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione annuale sia il 2011, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2012 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2011, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 26,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura.
- Per il 2012 l'impresa è esonerata dall'obbligo di dichiarazione e versamento.

#### ❖❖ C. Da classe di dichiarazione annuale a classe di dichiarazione trimestrale

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 310,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione annuale sia il 2011, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2012 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2011, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 310,00 Euro per quel materiale).
- Nel corso del 2012 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.


#### ❖❖ D. Da classe di dichiarazione trimestrale a classe di dichiarazione mensile

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione trimestrale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione trimestrale sia il 2011, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2012 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2011, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Nel corso del 2012 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

# E Classi di dichiarazione – Schema delle variazioni

## Schema delle variazioni



# F Esempio di fattura inviata da CONAI

Via Pompeo Litta, 5  
20122 MILANO



MARCHIO  
CONSORZIO  
DI FILIERA

Nel caso di restituzione al mittente

Indirizzo del Consorziato

Mario Rossi SpA  
Corso Italia, 75  
20100 Milano

Identificativi del Consorziato

Termine ultimo scadenza pagamento

Codice Socio 12345678	Partita IVA 00000000000	Scadenza 14.12.2011	Numero fattura V0 00000	Data Fattura 27.10.2011
--------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
Contributo Ambientale CONAI ACCIAIO Periodo di riferimento 08/2011 - 08/2011 Ton 219,04	6.790,24	21

Riferimento dichiarazioni	2011113420 2011113422	08/2011-08/2011 08/2011-08/2011	IVA a cui è assoggettato il Contributo
	Numero di protocollo	Periodo dichiarato	

## Avviso ai Consorziati

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Totale Fattura
21 - IVA 21%	6.790,24	1.425,95	8.216,19
		Totale	8.216,19

Condizioni di pagamento	Banca di appoggio	IBAN	BIC
Bonifico bancario su c/c CONAI	Banca Intesa San Paolo Ag. 27	IT22Y030690162910000012426	BCITITMM

Per informazioni: indirizzi e riferimenti relativi

Recapiti del Consorzio di riferimento

## G Servizio di dichiarazioni on line

CONAI ha reso possibile l'invio delle dichiarazioni via Internet, secondo una forma sicura e affidabile, che si consiglia di utilizzare in alternativa all'invio del modulo per posta raccomandata o per fax. Gli utenti che sono abilitati al servizio di dichiarazione on line possono compilare e inviare le dichiarazioni attraverso una connessione Internet protetta, ricevere una notifica sullo stato del modulo inviato (accettato/respinto), verificare che le informazioni siano state compilate in modo corretto ed eventualmente effettuare le correzioni necessarie e controllarne l'avvenuta ricezione da parte di CONAI. Possono essere inviati con il servizio dichiarazioni on line i moduli di dichiarazione **6.1** per attività di produzione dei sei materiali, il modulo **6.2** per importazione (tutti integrati con il modulo **6.3** per le quantità in esenzione), il modulo **6.10** per compensazione import/export, il modulo **6.14** della procedura semplificata per etichette ed il modulo **6.17** per procedura semplificata per imballaggi in sughero, nonché i moduli di autodichiarazione **6.5** e **6.6** per attività di esportazione.

### Attenzione

Per i moduli di dichiarazione il servizio on line è utilizzabile anche per l'invio di dichiarazione dei due anni precedenti a quello in corso. La principale modulistica relativa ad altri periodi pregressi è comunque disponibile sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o, in alternativa, può essere richiesta direttamente a CONAI (numero verde 800.337799) e dovrà essere necessariamente inviata per posta o fax.

### Come accedere al servizio “dichiarazioni on line”

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org). L'utente deve disporre di un browser Internet Explorer (versione 5.5 o superiore) e di un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni da CONAI. Il Consorziato già abilitato al servizio accede come “Utente registrato”, digita le proprie chiavi di accesso (user e password) e può disporre di tutte le funzioni previste.

Gli utenti non ancora abilitati dovranno prima ottenere le chiavi di accesso attraverso una procedura di registrazione: nella pagina di apertura scelgono “Nuovo Utente” ed effettuano la registrazione.

Occorre scegliere un “Profilo” tra i seguenti:

- **Completo** per poter inviare qualsiasi modulo;
- **Dichiarante** per l'invio dei moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.17;
- **Export** per poter inviare i moduli 6.5 e/o 6.6.

La procedura prevede la compilazione a video di un modulo di registrazione: occorre inserire tutti i dati dell'azienda e quelli del richiedente (il responsabile per le dichiarazioni), oltre alla e-mail che riceverà le comunicazioni da CONAI, ed una propria password, nota solo all'utente (per CONAI è criptata).

È richiesta la digitazione del codice socio, desumibile dall'ultima fattura ricevuta da CONAI. Il Consorziato che non conoscesse il proprio codice può richiederlo tramite e-mail a [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org), indicando gli estremi identificativi dell'azienda, il profilo richiesto per il servizio ed un riferimento telefonico.

Completata la registrazione, il Consorziato riceve una e-mail con il modulo dei dati inseriti, la “user” assegnata e la password inserita dall'utente (criptata): le chiavi saranno abilitate solo se il Consorziato provvederà all'invio della “richiesta di abilitazione” (in allegato alla e-mail c'è un facsimile di richiesta di abilitazione al servizio). La richiesta di abilitazione deve essere riportata su carta intestata del Consorziato, compilata in ogni sua parte ed inviata a CONAI al numero di fax 02.54121644. Ricevuta la richiesta di abilitazione, verificata la sua correttezza e riscontrati i dati con le risultanze del data base, CONAI comunica, sempre via e-mail, l'attivazione delle chiavi di accesso al servizio.

## Come effettuare le dichiarazioni e i controlli on line

Gli utenti abilitati, dopo aver digitato user e password nell'apposito riquadro, possono accedere alle funzioni seguenti:

- compilazione dichiarazioni;
- consultazione/modifica dichiarazioni;
- modifica dati anagrafici;
- reimposta password;
- cambia profilo (a seconda delle tipologie di procedure da utilizzare);
- contatta CONAI.

In **Compilazione dichiarazioni** è garantita la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati calcolati.

Scegliendo tra i moduli di dichiarazione disponibili, l'utente accede a un facsimile personalizzato nel quale inserisce le quantità e i dati richiesti, guidato dai controlli del programma. È possibile compilare il modulo 6.3 nella stessa pagina dei moduli 6.1 e 6.2. È possibile allegare i documenti obbligatori per le procedure 6.5 e 6.6.

Al termine della compilazione, cliccando il pulsante "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione".

Fatta eccezione per i moduli 6.5 e 6.6, nella ricevuta di presentazione è riportato integralmente il modulo così come è stato compilato dall'utente, con la segnalazione che il sistema effettuerà i controlli necessari a consentirne l'accettazione. Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette via e-mail la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. La notifica di accettazione è il presupposto perché la dichiarazione venga fatturata da CONAI: una notifica di non accettazione, infatti, equivale a una dichiarazione mai presentata.

In **Consultazione/Modifica dichiarazioni** il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Nell'elenco appaiono tutte le dichiarazioni effettuate on line (ed anche quelle eventualmente inserite con modulo cartaceo dopo la data di attivazione del servizio). Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con numero di protocollo).

Inoltre sono evidenziate le eventuali dichiarazioni che fossero state oggetto di notifica di non accettazione: l'utente deve correggerle o sostituirle al più presto poiché esse non hanno alcun valore ai fini della presentazione.

In **Modifica dati anagrafici** possono essere modificati direttamente dall'utente, che riceverà una e-mail di conferma da CONAI, l'indirizzo di spedizione della fattura, il referente e la e-mail collegata al servizio; per altre variazioni (es. cambio di ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA) dovranno essere comunicate utilizzando il modulo di dichiarazione di variazione dati (scaricabile on line) che va inviato via fax al n. 02.54121644.

In **Reimposta password** l'utente può modificare in qualsiasi momento la sua password.

Per ulteriori informazioni o supporti alla compilazione on line è possibile contattare CONAI oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org).

## H Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra attività e moduli

Moduli	Produttore materie prime/semilavorati che cede ad autoproduttori	Produttore imballaggi vuoti	Importatore materie prime/semilavorati che cede ad autoproduttori	Importatore/rivenditore imballaggi vuoti	Autoproduttore	Acquirente/riempitore imballaggi vuoti	Importatore imballaggi pieni	Commerciante/distributore imballaggi pieni	Commerciante/distributore imballaggi vuoti
Domanda di adesione <b>(1)</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.1 Dich. Period. produttore (per singolo materiale)	●	●	●(2)	●					
6.2 Dich. Period. importatore (per tutti i materiali)			●	●			●		
6.3 Scheda Quantità in esenzione (per tutti i materiali) <b>(3)</b>	●	●	●						
6.4 Dichiarazione autoproduttore (per tutti i materiali)					●				
6.5 CONAI Export plafond "ex-ante" (per tutti i materiali) <b>(4)</b>					●	●	●	●	●
6.5 Fornitori Export "ex-ante" (per tutti i materiali) <b>(4)</b>					●	●	●	●	●
6.6 Richiesta di rimborso "ex-post"					●	●	●	●	●
6.10 Compensazione Import/Export (per tutti i materiali) <b>(5)</b>			●	●			●		
6.12 Dispositivi medici – Esenzione					●	●	●		
6.13 Prodotti farmaceutici – Esenzione					●	●	●		
6.14 Procedura semplificata per etichette <b>(6)</b>	●	●	●	●					
6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero <b>(6)</b>	●	●	●	●					
6.18 Esenzione foglio di alluminio <b>(7)</b>				●				●	●
6.19 Esenzione stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) <b>(7)</b>				●				●	●
Modello di autodenuncia <b>(8)</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### Note

- (1) Solo se non è ancora stata effettuata l'iscrizione.
- (2) È facoltà dell'importatore di materie prime utilizzare il modulo 6.1 per la dichiarazione.
- (3) Se vengono effettuate cessioni in esenzione a esportatori (o "Auto-plafond" – "Auto-Conguaglio").
- (4) Se il dichiarante effettua esportazioni di materiali già assoggettati a Contributo con procedura di esenzione "ex-ante".
- (5) Se l'importatore è anche esportatore delle medesime categorie di imballaggi e per quantitativi abbastanza omogenei.
- (6) In alternativa alla procedura ordinaria.
- (7) Se l'utilizzatore dichiara di destinare gli imballaggi ad uso domestico.
- (8) Solo se è già stata effettuata l'iscrizione.

### Legenda

- = modulo previsto
- = modulo previsto solo per i casi indicati in nota

# Schede tecniche per materiale

## Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line
- B. Pesi standard bombole aerosol
- C. Pesi standard capsule
- D. Pesi standard contenitori open top
- E. Pesi standard fusti in acciaio
  - Aggraffati e con coperchio mobile
  - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio
  - Contenitori cilindrici
  - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona

## Alluminio

- A. Bombole
- B. Capsule
- C. Lattine per bevande
- D. Scatolame
  - Scatole due pezzi circolari
  - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti

## Carta

- Cartone ondulato
- Astucci e scatole pieghevoli
- Sacchi di carta
- Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitori
- Carta da imballo
- Poliaccoppiati
- Tolleranze e condizioni di verifica del peso

## Legno

- 1° opzione
- 2° opzione

# Acciaio

## Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio:

### A. Pesì standard contenitori general line

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

### B. Pesì standard bombole aerosol

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)*
Fino a 210	0,050
Da 211 a 405	0,066
Da 406 a 650	0,100
Da 651 a 1000	0,133

\* Il peso indicato s'intende comprensivo del peso delle valvole.

### C. Pesì standard capsule

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,005
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB/COMBO	0,007
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,009
70	ECO/ECOB	
63	COMBO/DWO/DWB	
66	RTO/RTB	
70	DP/RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	0,011
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,014
77	COMBO	
80	DP	
82	ECO/ECOB/RS/RSB	
89	RTS/RSB	
86	HC	0,019
100	DP/RTS/RSB	
110	RTS/RSB	0,026

### D. Pesì standard contenitori open top

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
70	52x38,1	10	5				20		
90	52x52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52x57,5	15	5		6		25	26	
140	52x73	18	5				28		
160	52x84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52x88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5x34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5x36(2P)								
100	65x38	14	8		11		30	33	
120	65x44,4								
156	65x54,3	18	8			5	34		31
105	73x34	11	9		12		29	32	
120	73x37,2	12	9		12		30	33	
150	73x45	14	9		12		32	35	
190	52x96	24	5		6	3	34	35	32
190	52x105								
215	65x71	20	8		11		36	39	
230	65x77,3	21	8		11		37	40	
250	65x82	22	8		11		38	41	
210	73x54	17	9		12		35	38	
220	73x58	18	9		12		36	39	
230	73x62	21	9		12		39	42	
240	73x65	22	9		12		40	43	
160	83x38,2(2P)								
160	83x38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83x40								
200	83x44(2P)								
200	83x45	18	11		13		40	42	
246	65x101	38	8		11		54	57	
320	73x84	32	9		12		50	53	
340	73x89	35	9		12		53	56	
245	83x53,5	21	11		13		43	45	
260	99x39	24	16		23		56	63	
305	99x47	22	16		23		54	61	
356	65x114	38	8		11		54	57	
390	65x123	46	8		11		62	65	
360	73x94	37	9		12		55	58	
375	73x98	37	9		12		55	58	
410	73x105	28	9		12		46	49	
420	73x108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73x109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73x113	34	9		12		52	55	
500	73x128	41	9		12		59	62	
430	83x86	34	12	11	17		58	63	
370	99x56	26	16		23	10	58	65	52
440	99x66	30	16		23		62	69	
525	73x135	43	9		12		61	64	
585	83x115	50	12		17		74	79	
600	99x80								
600	99x82								
625	99x88,5	55	16		23		87	94	
720	99x101	45	16		23		77	84	
750	99x105								
780	99x109								
850	99x118	52	16		23		84	91	
925	99x128,6	72	16			10	104		98
1050	99x145	77	16		23		109	116	
1280	99x175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99x179								
1370	99x187	114	16				147		
1125	155x70	82	49				180		
1600	99x228								
1685	99x228	134	16	15	23	10	165	173	160

segue Scheda D.

segue scheda **D.**

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

N.B. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

## E. Pesì standard fusti in acciaio

### Aggraffati e con coperchio mobile

Spessore del mantello	Peso (kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26

### Compositi

Spessore del mantello	Peso (kg)
7/10	13
10/10	18
Componente plastica	3
30 galloni 115 litri	
-	10

### 15 galloni 60 litri

5/10 e 6/10	5
10/10	6,5

### Fusti conici da 194 220 litri

194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12

### Fustini conici diametro 353

25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3

### Fustini conici diametro 378

	5,5
--	-----

### Fustini conici diametro 400

39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8

## F. Pesì standard scatole per olio

### Contenitori cilindrici

Contenuto	Peso (kg)
0,5 litri	0,076
1 litro	0,105
5 litri	0,350
10 litri	0,530
25 litri	1,300

### Contenitori rettangolari

Contenuto	Peso (kg)
0,175 litri	0,040
0,250 litri	0,050
0,500 litri	0,080
1 litro	0,125
3 litri	0,300
4 litri	0,330
5 litri	0,390

## G. Pesì standard per tappi corona

Tipologia	Peso (kg)
Tappo corona	0,00225

# Alluminio

## Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

### A. Bombole

Volume nominale (ml)	Peso (g)*
Fino a 150	15
151 - 300	25
301 - 500	40
501 - 750	65

\* Il peso indicato s'intende comprensivo del peso delle valvole.

### B. Capsule

Tipo	Modello	Peso (g)
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
Tipo		Peso (g)
18x12 Std.		0,80
22x15 Std.		1,10
24x15 Std.		1,30
25x17 Std.		1,40
28x15 Std.		1,50
28x15 Ver.		2,20
28x18 Std.		1,60
28x22 Std.		1,90
28x38 Std.		2,70
28x44 Std.		3,20
30x35 Std.		2,70
30x44 Std.		3,30
30x60 Std.		4,30
31,5x18 Std.		1,90
31,5x18 Ver.		3,20
31,5x24 Std.		2,30
31,5x24 Ver.		3,70
31,5x30-38 Std.		2,60
31,5x30-38 Ver.		4,90
31,5x40-44 Std.		3,40
31,5x40-44 Ver.		5,10
31,5x50-55 Std.		3,90
31,5x50-55 Ver.		6,50
31,5x60 Std.		4,50
31,5x60 Ver.		7,10
33x18 Std.		2,30
35x18 Std.		2,20
35x24 Std.		2,60
35x24 Ver.		5,20
46x18 Std.		3,80

### C. Lattine per bevande

Formato	Peso (g)
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

### D. Scatole

#### Scatole due pezzi circolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19
210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

#### Scatole due pezzi rettangolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

### E. Tubetti

Contenuto nominale (ml)	Peso (g)
Fino a 25	1,5
da 26 a 50	3,0
da 51 a 100	6,0
da 101 a 150	8,5
da 151 a 200	12,5
da 201 a 250	17,0

# Carta

## Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

### Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio.

Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

#### A) Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$H \times P \times \text{gr/mq}$$

Dove:

H = altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore);

P = perimetro esterno della cassa;

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato.

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

#### B) Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella);  
gr/mq = grammatura del cartone utilizzato.

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$S = \frac{A}{\text{gr/mq}}$$

Dove:

A = peso di un campione dell'imballaggio finito;

gr/mq = grammatura del cartone del campione pesato.

### Astucci e scatole pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento infor-

matico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella);  
gr/mq = grammatura del cartone utilizzato.

### Sacchi di carta

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

#### A) Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 5$$

Dove:

L = larghezza;

H = altezza sacco;

h = altezza fondo;

gr 5 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc;

gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

#### B) Sacco a valvola/pinck

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h + 0,04) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza;

H = altezza sacco;

h = altezza fondi;

gr10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc;

gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

#### C) Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza;

H = altezza sacco;

h = altezza fondo;

gr 10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc;

gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

#### D) Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times H \times \text{gr/mq} + \text{gr } 2$$

Dove:

L = larghezza;

H = altezza sacco;

gr 2 = peso fisso teorico di colla, e colori;  
gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

#### E) Buste a sacco

Peso netto teorico

$$= \frac{2LU \times (1 + LA) + [(2+AC) \times LA \times 0.9]}{10.000.000} \times \text{gr/mq}$$

Dove:

LU = lunghezza;

LA = larghezza;

AC = altezza chiusura e dove AC=3 se LA<=15 cm;

AC = 4 se 15 cm<LA<30 cm; AC=5 se LA>=30 cm;

gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

### Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore

La formula si applica ai barattoli e contenitori cilindrici ottenuti da un tubo di cartone chiuso alle estremità al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

$$\text{Peso netto teorico} = \frac{(D^2 - d^2) \times 3,14 \times L}{4.000} \times \text{PS}$$

Dove:

D = diametro esterno (cm);

d = diametro interno (cm);

L = lunghezza (cm);

PS = 0,78 kg/cm<sup>3</sup>.

### Carta da imballo

Peso netto teorico = L x H x gr/mq

Dove:

L = larghezza;

H = altezza;

gr/mq = grammatura della carta utilizzata.

### Poliaccoppiati

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

### Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della normativa UNI EN 186:1998 sul campionamento.

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno.

Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

### 1° opzione

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa.

L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse).

In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine.

In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

### 2° opzione

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a) dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato.

Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

#### Tabella dei coefficienti per il calcolo del peso

Tipo di legno	Conversione da mc in kg
Pioppo	da 450 a 600 kg per mc
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per mc
Conifere	da 450 a 600 per mc

b) Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

## Informativa ai Consorziati CONAI (art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

In qualità di Titolare del trattamento, CONAI informa che i dati personali (prevalentemente qualificabili come “dati relativi allo svolgimento di attività economiche”) dei Consorziati, dei relativi clienti/fornitori e rappresentanti/dichiaranti raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/recesso, verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati, sono oggetto di trattamento nelle sedi di CONAI esclusivamente allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei Contributi dovuti. L’omessa o inesatta comunicazione di dati obbligatori può comportare sanzioni di carattere amministrativo.

I dati raccolti vengono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Gli altri dati in possesso di CONAI possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/collaborazioni istituzionali per attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio affidi il trattamento dei dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa (per esempio attività di data entry o di stoccaggio della documentazione); detti enti, pur operando in totale autonomia come distinti “Titolari del trattamento”, sono formalmente vincolati al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

All'interno di CONAI, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono nominati "incaricati" del trattamento e hanno accesso ai dati secondo una precisa distribuzione dei compiti e delle responsabilità, sinteticamente rappresentata nella tabella sottostante:

Modello	Soggetti incaricati del trattamento dei dati*
Domanda di adesione	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Richiesta di recesso	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Dichiarazione di variazione dati	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio. Il modello è previsto per ciascuno dei sei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro (mod. 6.1)	Area Consorziati Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.2)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Scheda quantità in esenzione (mod. 6.3)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione autoproduttore (mod. 6.4)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione del Consorziato utilizzatore per attività di export Procedura semplificata "ex-ante" (mod. 6.5 – CONAI)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione del Consorziato utilizzatore per attività di export Procedura semplificata "ex-ante" (mod. 6.5 – Fornitori)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Richiesta di rimborso del Contributo Ambientale Procedura ordinaria "ex-post" (mod. 6.6)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.10)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici (mod. 6.12)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici (mod. 6.13)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione per forfetizzazione del Contributo sulle etichette (mod. 6.14)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Quantitativi cauzionati non restituiti (mod. 6.16) – anni precedenti	Area Consorziati – Gestione Contributo
Procedura semplificata per imballaggi in sughero (mod. 6.17)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Foglio di alluminio (mod. 6.18)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) (mod. 6.19)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Modello di autodenuncia	Area Consorziati – Controlli
Domanda di utilizzo del marchio	Affari Legali e Generali
Modello delega di voto	Affari Legali e Generali

(\*) Gli stessi dati potranno essere utilizzati da altri uffici CONAI nell'ambito delle loro funzioni.

Il diritto di accedere ai propri dati personali, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione degli stessi, se incompleti o erronei, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi (che dovranno essere specificati), ai sensi degli artt. 7 – 10 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003), potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede operativa di Via P. Litta, 5, Milano.

## Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

### 20 gennaio

- Dichiarazione annuale del 2011\*  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2011\*  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di dicembre 2011\*  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 febbraio

- Dichiarazione mensile di gennaio 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 marzo

- Dichiarazione mensile di febbraio 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 31 marzo

- Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2011  
(modulo 6.6)
- Richiesta di plafond di esenzione  
(sui dati del 2011 per il 2012) (modulo 6.5)
- Forfetizzazione del contributo per le etichette  
(sui dati del 2011 per il 2012) (modulo 6.14)
- Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero  
(sui dati del 2011 per il 2012) (modulo 6.17)
- Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici.

### 20 aprile

- Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di marzo 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 maggio

- Dichiarazione mensile di aprile 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 giugno

- Dichiarazione mensile di maggio 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 luglio

- Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di giugno 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 agosto

- Dichiarazione mensile di luglio 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 settembre

- Dichiarazione mensile di agosto 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 ottobre

- Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di settembre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 novembre

- Dichiarazione mensile di ottobre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

### 20 dicembre

- Dichiarazione mensile di novembre 2012  
(moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

\* Utilizzare la modulistica presente sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Area Consorziati, Moduli dal 1998 al 2011 con particolare attenzione ai moduli 6.1 Plastica, 6.2 Import, 6.3 e 6.10 Compensazione import/export a fronte della variazione del Contributo Ambientale per imballaggi in plastica, a partire dal 1° luglio 2011.

Dicembre 2011

Questo volume è stampato  
su carta ecologica.

Crugnola Comunicazione & Design — Milano

**CONAI**  
**Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via Pompeo Litta, 5  
20122 Milano  
Tel 02.54044.1  
Fax 02.54122648  
[www.conai.org](http://www.conai.org)



**Consorzio Nazionale Acciaio**  
Via Pirelli, 27 - 20124 Milano  
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219  
[www.consorzio-acciaio.org](http://www.consorzio-acciaio.org)

**CIAL**  
**Consorzio Imballaggi Alluminio**  
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano  
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396  
[www.cial.it](http://www.cial.it)

**COMIECO**  
**Consorzio nazionale recupero e riciclo  
degli imballaggi a base cellulosica**  
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano  
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240  
[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

**RILEGNO**  
**Consorzio nazionale per la raccolta,  
il recupero e il riciclaggio degli imballaggi  
di legno**  
Via Aurelio Saffi, 83 - 47042 Cesenatico (FC)  
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244  
[www.rilegno.org](http://www.rilegno.org)

**CO.RE.PLA.**  
**Consorzio nazionale per la raccolta,  
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti  
di imballaggi in plastica**  
Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano  
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320  
[www.corepla.it](http://www.corepla.it)

**CO.RE.VE.**  
**Consorzio Recupero Vetro**  
Via Sardegna, 19 - 20146 Milano  
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946  
[www.coreve.it](http://www.coreve.it)

